

NUMERO 4 - MAGGIO 2025

# NEWSLETTER DI AGGIORNAMENTO

---

Realizzata da 24 Ore Professionale  
in collaborazione JLC Centro Studi

# Newsletter di approfondimento

Realizzata in collaborazione  
con 24 Ore Professionale

**24**ORE  
PROFESSIONALE



Newsletter realizzata in collaborazione con 24 Ore  
Professionale  
per JLC Centro studi

**Proprietario ed Editore:**  
Il Sole 24 Ore S.p.A.

**Sede legale  
e amministrazione:**  
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

**Redazione:**  
24 ORE Professionale  
© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.  
Tutti i diritti riservati.  
È vietata la riproduzione  
anche parziale e con  
qualsiasi strumento.

**Chiusa in redazione:**  
16 maggio 2025

## contenuti

### JLC Centro Studi

Lo sviluppo tecnologico e il consenso negoziale	3
Adozione del Modello di cui al D.lgs. 231/2001 quale strumento per il ripristino della legalità	5
In caso di concessione abusiva di credito, il finanziamento è nullo per contrarietà a norme imperative penali e le somme erogate non sono da restituire	8
Startup Innovative 2025: nuovo quadro normativo	11
L'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: alcune riflessioni alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità	13
Giudici e ChatGPT: un panorama comparatistico	15
Commistione tra privacy e modello di cui al D.lgs. 231/2001 per una corretta compliance aziendale	17
Presunzione di distribuzione degli utilinelle società a ristretta base partecipativa: la Cassazione ferma sull'orientamento prevalente	19
Il sequestro finalizzato alla confisca diretta di denaro sul conto corrente	21

### NEWS E APPROFONDIMENTI

a cura di 24 Ore Professionale

Applicabilità dei crediti d'imposta 4.0 per imprese iscritte ma ancora inattive	24
Polizze catastrofali	30
Tempo in più per confrontare offerte e risolvere le complessità operative	30
Società a responsabilità limitata: uno scudo "vulnerabile" per i soci	36
La fiscalità della crisi di impresa si allarga ai tributi locali	39
Cessione dei crediti, per le spese 2025 resta in pista soltanto il superbonus	41
La nuova geopolitica che deve guidare il nostro export	43
Incentivazione dell'utilizzo in Italia del flusso di risparmio, servono regole semplici, snelle e stabili nel tempo	45
Nuovo regime transfrontaliero di franchigia per le Pmi sotto soglia	47
Dai fondi pensione alle Pmi 2,3 miliardi d'investimenti con lo sblocco delle garanzie	49
Nuovo obbligo per l'amministratore di impresa di dotarsi di PEC personale: modalità operative	51
Possibile riservare alle Pmi le gare di valore sotto quello di rilevanza Ue	53
Finanza sostenibile: il nuovo standard europeo per le PMI	55
La riforma della «231» occasione per motivare l'universo delle PMI	58
Fisco, dalla fattura elettronica agli affitti brevi come cambia l'Iva	60
Ricerca sull'idrogeno, dal Pnrr 19,7 milioni per le imprese italiane	62
Cyber estorsioni, divieto di pagare i riscatti - Negoziatori a rischio	64
Bilanci 2024: subito applicabili i nuovi limiti per l'abbreviato	66
Per auto, alimentari e moda i dazi Usa fanno salire i rischi	68

## Lo sviluppo tecnologico e il consenso negoziale

Avv. Luca Baj - Centro Studi Jlc - [Studio Legale Jlc](#)

Nel contesto del mercato dei capitali, l'adozione di strumenti fondati su **intelligenza artificiale** e **machine learning** sta incidendo profondamente sui concetti giuridici tradizionali, a cominciare dal ruolo della **volontà negoziale**. Testi normativi recenti come PSD2 (e la sua implementazione tramite open banking), DMA, DSA, AI Act, DLT pilot regime, DORA e Micar testimoniano questa evoluzione.

Il diritto, per interpretare e regolare efficacemente i fenomeni economici emergenti, deve confrontarsi con un **sapere tecnico** intrinsecamente scientifico, caratterizzato da **strutture logico-matematiche** e **linguaggi metaforici**. Espressioni come **intelligenza artificiale**, **smart contract**, **cloud computing**, **blockchain**, **token** e **algoritmi** sono ampiamente utilizzate, ma spesso in modo impreciso o sovrapposto, generando fraintendimenti semantici e giuridici.

La diffusione della informatizzazione e l'influenza crescente delle **hard sciences** impongono ai giuristi un nuovo sforzo di interpretazione: non più solo tra **norma** e **fatto**, ma anche tra **tecnologia** e **significato giuridico**. In tale contesto, l'intelligenza artificiale è definita nella normativa europea (**AI Act**), come un insieme di sistemi computazionali capaci di elaborare dati e generare decisioni automatizzate in modo più o meno autonomo, ma di chiara miglior efficacia.

Questi sistemi di **IA** non esprimono una volontà autonoma, né frutto dell'attività di un soggetto di diritto. Le decisioni che generano sono il frutto di **modelli statistici**, **tecniche inferenziali** attraverso l'impiego di **reti neurali artificiali** che operano secondo logiche predeterminate.

L'**algorithmic trading** e l'**high frequency trading**, per esempio, sono processi di automazione impiegati nell'ambito finanziario che hanno raggiunto livelli tali da escludere ogni intervento umano nella fase esecutiva, sebbene sia fuorviante ritenere che non si tratti di estrinsecazione della volontà umana, quantomeno nella scelta di parametri applicativi e nella determinazione dell'ambito operativo.

L'IA è usata anche per l'**asset allocation** e, in modo significativo, per il **credit scoring**. La valutazione del merito creditizio è prassi nota, legata alla sana e prudente gestione bancaria, attuata mediante l'analisi di informazioni sulla situazione economica del debitore, elaborate tramite criteri di **scoring**. L'automazione, specie tramite **machine learning**, facilita l'analisi di ingenti dati.

Non passa inosservato il giudizio, contenuto nell'**AI Act**, di classificazione di questi sistemi come ad alto rischio. Normative speciali (CRD, CRR) e soft law (EBA) preesistenti disciplinano già metodi e validazione, imponendo supervisione umana e documentazione. Anche il GDPR è rilevante, specie l'articolo 22

sulle decisioni automatizzate, che garantisce il diritto all'intervento umano, a esprimere opinione e contestare la decisione.

Il **Regolamento CRR III** obbliga gli enti finanziari a utilizzare modelli matematici validati ciclicamente, mentre la **Direttiva CCD II** prevede un diritto espresso del consumatore a ricevere spiegazioni comprensibili e a ottenere una valutazione umana. La logica sottostante è chiara: anche nell'automazione più avanzata, l'elemento umano deve essere garantito come presidio di responsabilità, rappresentanza e consenso informato.

La centralità di questo è confermata dal complesso e trasversale impianto normativo anche sovranazionale, laddove i loro obblighi di forma e di contenuto minimo sono perentori.

L'oggettivazione dello scambio nei mercati finanziari, dove l'identità della controparte è spesso irrilevante, non elimina la volontà a monte, ma ne modifica le modalità di espressione e perfezionamento, supportata da complesse infrastrutture che garantiscono l'esecuzione. L'intervento di **behavioural economics** sottolinea la necessità di regole che mitigano le asimmetrie informative e i fallimenti cognitivi, rafforzando la tutela del consenso.

## Adozione del Modello di cui al D.lgs. 231/2001 quale strumento per il ripristino della legalità

Dr. Luca Minetto, Dr.ssa Maddalena Duò, Dr.ssa Silvia Ricci – [Studio Chiaruttini & Associati](#)

Nell'attuale panorama socio-economico in cui i cambiamenti sono costanti e di vasta portata, il Legislatore, già da molti anni, ha intercettato il bisogno delle aziende di gestire i rischi, esogeni ed endogeni, in modo risolutivo e tempestivo, avviando un percorso teso al rafforzamento della *compliance*, ossia a quell'insieme di meccanismi e regole, giuridiche e tecniche, finalizzate alla conduzione del governo dell'impresa in modo efficace ed efficiente, ma soprattutto corretto ai fini della tutela degli *stakeholders*, in ottica di un crescente consolidamento della cosiddetta responsabilità "sociale" d'impresa.

I diversi interventi normativi introdotti a partire dal 2000, primo fra tutti il D.lgs. 231/01, se analizzati in un'ottica di insieme, sembrano soddisfare l'esigenza sopra delineata, avendo, quale fine ultimo, quello di incentivare i presidi di legalità nelle aziende o, se necessario, ripristinarli o istituirli *ex novo*.

Infatti, anche se l'obiettivo di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) resta eziologicamente legato a quanto previsto dalla disciplina di cui al D.lgs. 231/01, quale strumento la cui efficace implementazione consente di ottenere l'esimente dalla responsabilità "penale", nella pratica, i benefici ottenibili sono molteplici e legati da un comune *file rouge*: un generale miglioramento dei sistemi di controllo interno e di *corporate compliance* che consentano la gestione dell'impresa nel rispetto dei parametri di legalità e trasparenza. Sul punto, tappa fondamentale è sicuramente rappresentata dall'introduzione, con la legge n. 98/2009, all'interno del catalogo dei reati presupposto, all'art. 24 - *ter*, dei delitti associativi - o delitti di criminalità organizzata. Parte della dottrina<sup>1</sup> aveva già evidenziato, ai tempi della sua introduzione, che, nonostante l'art. 24 - *ter* disciplinasse una fattispecie preordinata a sanzionare principalmente gli enti aventi finalità criminali, il delitto di associazione a delinquere potesse comunque essere commesso anche nel contesto di enti perfettamente leciti, rappresentandone un esempio il fenomeno delle "strutture parallele", ossia società con scopo lecito che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelano dedite, in modo stabile ed organizzato, al perseguimento di attività criminose. Il cerchio si chiude con le importanti novità apportate proprio all'interno del Codice Antimafia (di seguito "CAM"), disciplinato dal D.lgs. 159/2011 e aggiornato al D.l. 123/2023.

Nello specifico, sono stati introdotti, nel *corpus* delle misure di prevenzione, a fianco agli ormai consolidati strumenti ablativi, quali il sequestro, la sospensione e la confisca, anche una serie di istituti finalizzati alla "bonifica" dell'attività imprenditoriale, qualora si abbia il sospetto che essa possa essere "pericolosa".

<sup>1</sup> In tal senso, F. D'Arcangelo, la responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2010, 2, p. 35 ss..

Ne costituiscono l'esempio più lampante due previsioni:

- l'art. 34 *bis* che, in ipotesi di sussistenza di circostanze che possano far presumere un tangibile pericolo d'infiltrazione mafiosa idonea a condizionare l'attività d'impresa, attribuisce all'Amministratore Giudiziario, tra gli altri, l'obbligo, su impulso del Tribunale, di "*adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6,7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni*";
- l'art. 94 *bis* che ripropone il medesimo obbligo di cui al precedente articolo, ma per una fase antecedente rispetto alla fattispecie di cui all'art. 34 *bis*, ossia prima che venga adottato un vero e proprio provvedimento sanzionatorio.

Il fatto che nel CAM - emanato con il preciso intento di coordinare la normativa riguardante il contrasto al fenomeno della mafia - si faccia esplicito richiamo all'adozione di un MOGC, strumento che nasce proprio quale presidio per prevenire il compimento da parte dell'impresa dei reati, tra gli altri, di natura societaria, contabile, fiscale e, appunto, connessi anche alla criminalità organizzata, costituisce un perfetto riferimento circolare. Il Legislatore sembra individuare, nell'ultraventennale MOGC, di cui al D.Lgs. 231/01, lo strumento tecnico da privilegiare per il ripristino della legalità. Tuttavia, va evidenziato che - se nell'ottica del D.lgs. 231/01, risulta indispensabile creare i presupposti organizzativi per intercettare e prevenire il rischio anche di solo "contatto incolpevole" con le organizzazioni criminali, partendo dall'individuazione delle aree di rischio potenzialmente impattate - nelle imprese sottoposte al CAM, vi sono già dei concreti segnali di permeabilità al fenomeno criminale. L'Amministratore Giudiziario è, pertanto, nelle condizioni di introdurre procedure che vadano a contrastare un fenomeno di cui sono già noti i contorni, riuscendo a conferire maggiore efficacia e concretezza all'adozione del MOGC.

Il compito dell'impresa sarà, quindi, diverso in ipotesi di redazione di un MOGC per i fini legati al D.lgs. 231, rispetto a quando lo stesso viene imposto dal CAM. Nel primo caso, il punto di partenza è l'analisi del rischio astratto, di contro, nel CAM, alla base della predisposizione del Modello, vi è proprio una *incident analysis*, ossia un'indagine, svolta dopo il verificarsi della condotta criminale, che parte da un profilo di rischio certo su cui è possibile svolgere un *risk assessment* ancora più puntuale.

In conclusione, ripercorrendo l'*iter* normativo, sembra chiara la scelta del Legislatore di favorire il ripristino della legalità anche mediante l'adozione dei Modelli 231, che, come detto, si colloca nel percorso di rafforzamento e miglioramento dei sistemi di controllo interno, *compliance* e *corporate governance*. L'inserimento tra i reati presupposto dei reati connessi alla criminalità organizzata - e forse, in misura anche maggiore, l'obbligo di introduzione di un Modello Organizzativo in caso di ente sottoposto a CAM - ne costituiscono un chiaro segnale. Questa opportunità costituisce certamente una sfida professionale di notevole portata in quanto, seppure la procedura di *risk assesment* sarà più agevole, presentando la fattispecie criminosa contorni più definiti, allo stes-

so modo, questa costituirà solo un punto di partenza. Sarà, infatti, necessario svolgere controlli molto più accurati, su aree di rischio anche molto diversificate, per esempio, la *supply chain*, la scelta dei *partner* commerciali o, ancora, la gestione della manodopera in appalti e subappalti, fattispecie che, peraltro, si riversano anche al di fuori dei confini dell'azienda, dovendo parallelamente intercettare e valorizzare le aspettative, oltre che dell'organo di gestione, anche dei referenti della misura di prevenzione.

## In caso di concessione abusiva di credito, il finanziamento è nullo per contrarietà a norme imperative penali e le somme erogate non sono da restituire

A cura degli avvocati Chiara Mantelli e Riccardo Paglia, [Studio legale Lègister](#)

Con decreto dell'8 gennaio 2025, il Tribunale di Piacenza ha rigettato il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 Legge Fallimentare presentato da una società finanziatrice che era stata esclusa dall'ammissione al passivo del fallimento della propria debitrice

L'opposizione aveva ad oggetto la pronuncia di esclusione di un **credito** derivante da un **contratto di finanziamento** assistito dal **Fondo di Garanzia per le PMI**. Il Giudice Delegato aveva rigettato la richiesta di ammissione allo stato passivo fallimentare, in considerazione della **nullità del contratto di finanziamento**, in quanto **concesso in violazione della prudente valutazione del merito creditizio** e in circostanze che avrebbero dovuto far emergere la **situazione di crisi** della società beneficiaria. Le somme, di conseguenza, sono state **ritenute irripetibili ex art. 2035 c.c.**

### Le motivazioni del Tribunale di Piacenza

Il Tribunale ha confermato la decisione del Giudice Delegato, evidenziando come la società finanziatrice avesse erogato il prestito **senza effettuare una verifica adeguata della situazione economico-patrimoniale della società richiedente**. In particolare, il Tribunale ha rilevato:

- **Segnali evidenti di crisi aziendale:** la società finanziatrice non aveva considerato la delibera di riduzione del capitale per perdite e i dati di bilancio ufficiali, che evidenziavano gravi criticità finanziarie già prima della concessione del credito.
- **Affidamento a dati inattendibili:** il finanziamento era stato concesso sulla base di un *bilancio provvisorio* con valori discordanti rispetto ai bilanci ufficiali e privi di attendibilità.
- **Mancanza di un'adeguata istruttoria:** la finanziatrice aveva omesso ogni analisi approfondita sul merito creditizio della società, erogando il finanziamento nonostante i chiari segnali di crisi e le evidenti incongruenze contabili.
- **Assenza di un piano di risanamento:** la società finanziata non aveva predisposto alcun piano strategico credibile per superare la crisi. Il prestito era stato utilizzato principalmente per pagare creditori chirografari, senza rispettare l'ordine delle legittime cause di prelazione, e senza destinare somme al pagamento di imposte o contributi scaduti.

- **Effetti dannosi della concessione del credito:** l'operazione ha consentito alla società già in crisi di procrastinare la dichiarazione di fallimento e accumulare ulteriori debiti, aggravando il dissesto complessivo.

### **Nullità del contratto di finanziamento e irripetibilità delle somme**

Il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che il finanziamento fosse sussumibile nella fattispecie di reato che sanziona **l'aggravamento del dissesto con operazioni gravemente colpose** (art. 323 CCII) affermando che la banca, in quanto **operatore qualificato**, avrebbe dovuto **rilevare la situazione di crisi** della società finanziata. Quanto precede, sul piano civilistico si traduce nella **nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norma imperativa (art. 1418 c.c.)**, rappresentata dalla suddetta fattispecie di reato.

Il Tribunale ha evidenziato che, per dichiarare la nullità di un contratto per contrarietà a norme penali, è necessario accertare in concreto che la condotta della banca integri la fattispecie delittuosa prevista dalla normativa. Nel caso di specie, la concessione del credito ha costituito **un'operazione gravemente imprudente e priva di logica imprenditoriale**, utilizzata unicamente per **ritardare l'inevitabile esito liquidatorio** della società finanziata.

Di conseguenza, il Tribunale ha **escluso la ripetizione delle somme erogate**, applicando il principio della **"soluti retentio"** di cui **all'art. 2035 c.c.**, che stabilisce che non possono essere ripetute le prestazioni contrarie al buon costume. Il giudice ha ribadito che le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume anche l'erogazione di finanziamenti a imprese già in stato di dissesto, quando ciò consente agli imprenditori di ritardare la dichiarazione di fallimento e di incrementare l'esposizione debitoria dell'impresa, in violazione delle regole di correttezza del mercato.

L'irripetibilità delle somme è stata ritenuta ancor più evidente considerando che il **finanziamento era assistito dalla garanzia pubblica del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC)**, istituito per sostenere le imprese in difficoltà a causa della crisi pandemica, ma solo a condizione che vi fossero reali prospettive di risanamento. L'erogazione di un prestito garantito in assenza di queste prospettive è stata dunque considerata non solo contraria agli interessi pubblici, ma anche idonea a compromettere il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla continuità aziendale.

### **Prudenza e responsabilità degli operatori finanziari**

Con questa decisione, il **Tribunale di Piacenza** ha ribadito l'assoluta rilevanza della prudenza nell'erogazione del credito e della responsabilità degli

operatori finanziari nella valutazione del merito creditizio. Il decreto costituisce un importante precedente in materia di concessione abusiva di credito, confermando che:

- La **mera verifica cartolare e l'assenza di una reale istruttoria sul merito creditizio** non sono sufficienti a esonerare la banca da responsabilità.
- L'erogazione di un finanziamento privo di una logica imprenditoriale e destinato unicamente a ritardare il fallimento di un'impresa può comportare la **nullità del contratto per contrarietà a norme imperative**.
- Le somme erogate a un'impresa già in stato di dissesto possono essere dichiarate irripetibili quando il finanziamento si configura come **un'operazione gravemente colposa**, priva di prospettive di risanamento.
- I **finanziamenti garantiti da fondi pubblici** devono essere erogati con la massima attenzione e solo a imprese che abbiano reali possibilità di recupero, per evitare abusi e danni agli interessi pubblici.

La decisione del **Tribunale di Piacenza** rappresenta un ulteriore passo avanti nell'applicazione del **principio di responsabilità degli operatori finanziari nella concessione del credito**. Il decreto si inserisce in un orientamento giurisprudenziale più ampio che mira a garantire la corretta allocazione delle risorse finanziarie e a contrastare pratiche di finanziamento irresponsabili, con l'obiettivo di tutelare il mercato e il sistema economico nel suo complesso.

## Startup Innovative 2025: nuovo quadro normativo

A cura di Patrizia Raja, R.A., [Studio legale Lègister](#)

Il **2025** segna un'importante evoluzione nel **quadro normativo delle startup innovative**, con l'introduzione di misure che ridefiniscono le condizioni di accesso ai benefici previsti dalla legge e rafforzano gli incentivi, anche per gli investitori. L'aggiornamento normativo deriva principalmente dalla **Legge 193/2024** ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023") ("DDL Concorrenza 2023") e dalla **Legge 162/2024** ("Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" nota anche come "Legge Centemero").

### Un quadro normativo in evoluzione: le principali novità

Il cosiddetto **Startup Act**, introdotto con il **Decreto Crescita 2.0 (D.L. 179/2012)**, ha fornito negli anni un supporto fondamentale alla nascita e crescita delle startup in Italia. Al fine di adeguare la normativa alle Direttive europee e all'evoluzione del mercato, la **Legge sulla Concorrenza 2024** ha introdotto alcune modifiche significative, che riguardano principalmente **i requisiti per la qualifica di startup innovativa**.

Le **startup innovative** sono società di capitali, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che operano principalmente o prevalentemente nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per essere definita **startup innovativa**, l'impresa – costituita da meno di cinque anni – deve essere una micro, piccola o media impresa. Con la nuova legge sono escluse le startup che prevalentemente offrono servizi di consulenza o agiscono come agenzie per evitare entità "fittizie". Inoltre, la start-up deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- le spese in ricerca e sviluppo devono essere almeno del 15% del maggiore valore tra costo e valore di produzione;
- un terzo della forza di lavoro deve svolgere attività di ricerca universitaria oppure due terzi della forza di lavoro deve essere in possesso di laurea magistrale;
- essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto.

Le startup che possiedono i suddetti requisiti possono iscriversi nella sezione **speciale del Registro delle Imprese per tre anni**, con la possibilità di beneficiare di ulteriori agevolazioni fiscali per altri **due anni** (in tutto **cinque**) in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- incremento del 25% delle spese destinate alla ricerca e sviluppo;
- almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- incremento dei ricavi superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso un finanziamento convertibile o un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti

ad una partecipazione di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore, di un business angel, ovvero attraverso un equity crowdfunding, e un incremento al 20% delle spese di ricerca e sviluppo;

- ottenimento di almeno un brevetto.

Alla fine, la permanenza può essere estesa fino a ulteriori due anni per due volte (pertanto, **fino a totali nove anni**) per il passaggio alla **fase di scale-up**, a condizione di uno dei seguenti requisiti:

- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un OICR di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi superiore al 100% annuo.

Il mancato rispetto dei nuovi requisiti comporta la revoca automatica dello status di startup innovativa e la cancellazione dal registro speciale presso il Registro delle Imprese.

La legge prevede un **regime transitorio** per le startup già iscritte nel Registro al **18 dicembre 2024**, concedendo loro un termine per adeguarsi ai nuovi requisiti: se sono iscritte da oltre 18 mesi, hanno 12 mesi di tempo dalla scadenza del terzo anno per dimostrare il rispetto delle nuove condizioni; mentre quelle iscritte da meno di 18 mesi hanno 6 mesi di tempo dalla predetta scadenza.

**Le startup che dopo un triennio non soddisfano più i requisiti sopra indicati potranno iscriversi nella sezione speciale dedicata alle PMI innovative, sempre che rispettino le caratteristiche previste per questa tipologia di impresa. In tal caso, l'agevolazione per la detrazione IRPEF del 50% ("de minimis") sugli investimenti in PMI innovative, scaduta il 31 dicembre 2024, non sarà applicabile agli investimenti effettuati nel 2025, permane però quella del 30%.**

### Nuovi incentivi e agevolazioni fiscali

Infine, la nuova legge si concentra sul **potenziamento delle agevolazioni fiscali e degli incentivi agli investimenti in startup innovative**, che introduce le seguenti misure principali:

- **Detrazioni IRPEF e IRES:** gli investimenti nel capitale sociale di startup innovative continuano a beneficiare di una detrazione IRPEF del 30% per le persone fisiche e di una quota di investimento non tassabile per i soggetti passivi IRES per la durata massima di cinque anni di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 29 del DL n. 179/2012).

- **Incremento detrazioni de minimis:** la detrazione del 50% per gli investimenti in startup innovative viene aumentata al 65%, a condizione che rientrino nei limiti del regime de minimis applicabile fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

- **Credito d'imposta per incubatori e acceleratori:** gli incubatori certificati che investono in startup innovative potranno ottenere un credito d'imposta dell'8% sugli investimenti, fino a 500 mila euro annui, a partire dal 2025, con l'obbligo di mantenere l'investimento per almeno tre anni.

## L'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: alcune riflessioni alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità

A cura degli avvocati Alfredo Talenti e Riccardo Paglia, [Studio legale Lègister](#)

L'erronea segnalazione di un soggetto alla Centrale Rischi della Banca d'Italia costituisce un **fatto illecito** che obbliga il segnalante al **risarcimento dei danni**.

Tale condotta illecita dipende, di regola, dalla mancata diligente verifica, da parte dell'istituto di credito, dei presupposti che hanno portato alla segnalazione del debitore.

Tutti gli elementi dell'illecito aquiliano: fatto, nesso causale, evento di danno e danno conseguenza, devono essere **dimostrati dall'attore**.

In particolare, il **nesso causale** tra fatto ed evento di danno ed il nocumento che ne scaturisce a carico del soggetto segnalato, sia di carattere patrimoniale (peggioramento della affidabilità commerciale o maggiore difficoltà di accesso al credito), sia non patrimoniale (danno di immagine), che integra un **'danno conseguenza'** non possono ritenersi sussistenti *in re ipsa*, ma devono essere **allegati e provati** da parte del danneggiato, anche tramite presunzioni.

Tali principi, già affermati in precedenti decisioni (tra le quali si ricorda Cass. 28/03/2018, n. 7594) sono stati ribaditi dalla **Corte di Cassazione**, con la recente **Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024**.

### La fattispecie concreta e le decisioni di merito

Il **socio e amministratore di una società**, che si era costituito suo fideiussore in relazione alle obbligazioni scaturenti da un contratto di locazione finanziaria di un capannone **conveniva in giudizio la società di leasing chiedendo che** - previo accertamento dell'illegittimità delle segnalazioni effettuate alla Centrale Rischi - la convenuta **fosse condannata al risarcimento dei danni che ne erano conseguiti**. In **primo grado** ed in **appello la domanda attorea veniva rigettata** sulla scorta della **mancanza di prova del danno oggetto di richiesta risarcitoria**.

Pertanto, il fideiussore proponeva **ricorso in Cassazione affidandosi a due motivi di doglianza**, lamentando, in particolare, la violazione o falsa applicazione dell'art. 2043 in rapporto con l'art. 2697 circa la mancanza di prova del nesso eziologico tra indebita segnalazione e danni subiti, e l'erronea ripartizione del relativo onere probatorio.

### Il giudizio di Cassazione

La Suprema Corte accoglieva il ricorso sviluppando il proprio iter argomentativo sulla base dei seguenti principi di diritto:

- *"Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte, in materia di responsabilità civile,*

*il danno all'immagine "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento" (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594) (...);*

*- "(...) nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno".*

*- "(...) il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire "un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza" (così, in motivazione, Cass., sez. 1, 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass., sez. 3, 10/02/2020, n. 3133)".*

Sulla scorta dei suddetti principi **i giudici di legittimità hanno riconosciuto** che dagli atti del giudizio emergessero indizi da cui fosse possibile dedurre il **nesso di causalità tra segnalazione e revoca degli affidamenti concessi alla società** con conseguente **pregiudizio per il ricorrente**, come il breve lasso temporale intercorrente tra i due fatti.

Pertanto, la **Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata** con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.

### **Osservazioni alla pronuncia in commento**

Per quanto concerne **l'inquadramento dell'illecito** costituito dall'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi la Cassazione nella decisione in esame lo qualifica come illecito aquiliano ai sensi dell'**art. 2043 c.c.**, senza effettuare alcun riferimento al disposto dell'**art. 2050 c.c.**, ossia all'ipotesi di responsabilità oggettiva nello svolgimento di attività pericolose, richiamato invece da precedenti arresti della Suprema Corte (si cfr. Cass. 25/01/2017, n.1931).

Ciò rileva in punto di **onere della prova** degli elementi costitutivi dell'illecito ed in particolare del suo elemento soggettivo, in quanto la colpa del soggetto segnalante deve essere di regola dimostrata dall'attore danneggiato, mentre per liberarsi dalla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. è il segnalante ad essere tenuto a dimostrare di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso e quindi il pregiudizio per il danneggiato che può essere tanto patrimoniale, tanto non patrimoniale.

Infine, si rileva che la decisione della Corte di Cassazione conferma che il danno, patrimoniale o non patrimoniale, lamentato dal soggetto segnalato deve essere dallo stesso provato, ma ciò può avvenire anche tramite **presunzioni**. La liquidazione del danno, potrà poi avvenire anche in via equitativa.

## Giudici e ChatGPT: un panorama comparatistico

*Prof.ssa Francesca Benatti, Ordinario di Diritto privato comparato - [Università Cattolica del Sacro Cuore](#)*

Ross v. United States ((2023-CMD-006252) deciso dalla Corte d'Appello del District of Columbia nel febbraio di quest'anno rappresenta uno dei primi impieghi espressi di ChatGPT da parte di un tribunale statunitense. Il caso riguardava l'impugnativa di una sentenza di condanna di Ross, che aveva lasciato il suo cane in auto per più di un'ora in un giorno molto caldo. La Corte l'assolveva per assenza di prove sufficienti a dimostrare che l'animale avesse sofferto in quelle circostanze.

L'interesse della decisione risiede nella discussione, che si ricava dalle opinioni dei giudici, sulle potenzialità e i limiti dell'IA a supporto del procedimento argomentativo. Nell'opinione dissenziente, infatti, il giudice utilizza ChatGPT domandando: "è dannoso lasciare un cane in auto con i finestrini abbassati di pochi centimetri per un'ora e venti minuti quando fuori ci sono 37 °C? La sua risposta è la seguente: Sì, lasciare un cane in auto in queste condizioni è molto dannoso. Anche con i finestrini leggermente aperti, la temperatura all'interno di un'auto può rapidamente salire a livelli pericolosi. Infatti, in una giornata con 37 °C, la temperatura all'interno di un'auto può superare i 49 °C in pochi minuti, causando un colpo di calore o addirittura la morte del cane. I cani possono soffrire di colpi di calore quando sono esposti a temperature estreme, poiché non regolano il calore in modo efficiente come gli esseri umani...Per la sicurezza e il benessere del vostro cane, è importante non lasciarlo mai in un'auto calda, anche con i finestrini socchiusi. Se dovete fare delle commissioni o stare in un ambiente caldo, è meglio lasciare il cane a casa in un luogo più fresco e sicuro". Provvede, poi, a porre lo stesso interrogativo in termini giuridici e ChatGPT risponde che il comportamento di Ross avrebbe potuto causare, oltre ogni ragionevole dubbio, un pregiudizio all'animale. ChatGPT diviene, quindi, l'espressione del senso comune. Ciò non stupisce in quanto tale prospettiva era già emersa nella motivazione concorrente in *Snell v. United Specialty Ins. Co.* (102 F.4th 1208, 11th Cir. 2024). Il giudice, infatti, aveva constatato come nell'individuare il significato di un termine possa essere utile adottare l'IA e, in particolare, ChatGPT. Nell'opinione di maggioranza di Ross, invece, è considerata con scetticismo la possibilità che costituisca una fonte attendibile per ricavare il senso comune. È messa in luce, attraverso esempi, la scarsa affidabilità delle risposte.

La motivazione concorrente si sofferma, invece, sui rischi di un uso ampio dell'IA nei processi, pur mostrando apprezzamento per il modo nel quale è stata impiegata in Ross. Innanzitutto, è rilevato il pericolo che i *bias* possano causare una violazione dei doveri di imparzialità e correttezza. Vi sono, inol-

tre, rischi per la privacy delle persone coinvolte, qualora vengano immesse domande che rivelino determinate informazioni, prima che siano rese pubbliche. Devono essere valutate, infine, le modalità di raccolta dei dati, che potrebbero incidere sulle risposte.

L'uso dell'IA, espresso o nascosto, da parte delle Corti appare, però, sempre più evidente: in Canada, ad esempio, il Judicial Council ha pubblicato linee guida di supporto ai giudici per comprenderne limiti e vantaggi. Se in Cina le *smart courts* decidono controversie di modesta entità attraverso sistemi algoritmici, un giudice della UK Court of Appeal ha rivelato in una conferenza di trovare efficaci i riassunti di dottrina e giurisprudenza forniti da ChatGPT.

Simile al caso Ross, è la decisione di un tribunale olandese su una controversia tra vicini di casa per i danni causati ad un pannello solare (10664071 \ CV EXPL 23-2321 \ 398). ChatGPT è impiegata, innanzitutto, per verificare la durata residuale che il pannello avrebbe avuto e la conseguente perdita di efficienza stimata in termini monetari. Viene, poi, adottata per quantificare il risarcimento dovuto alla luce dei comportamenti delle parti. In tale fattispecie, l'attività dell'IA può essere equiparata a quella di una consulenza tecnica. La motivazione è stata criticata per la violazione del contraddittorio, non avendo potuto le parti pronunciarsi sui risultati di ChatGPT.

Deve essere, infine, ricordata la pronuncia della Corte costituzionale colombiana (T-323/2024), che ha considerato legittimo l'uso di ChatGPT da parte di un tribunale, che l'aveva impiegata per ampliare le considerazioni di fatto e di diritto a favore della madre di un figlio autistico, che aveva chiesto benefici statali. Il panorama comparatistico, ancora embrionale, mostra i molteplici impieghi di ChatGPT nel processo, che può servire nell'interpretazione, nel determinare il senso comune, nel fornire risultati tecnici, nel supportare o rafforzare argomenti già individuati, nell'esaminare lo stato di dottrina e giurisprudenza. Come agli albori delle ricerche su internet, sembra difficile prevedere l'estensione del suo utilizzo, anche perché nella maggioranza dei casi il suo impiego non viene rivelato dai giudici. Molto dipende dal caso concreto. Tuttavia, la delicatezza e la rilevanza degli interessi in gioco suggerirebbero di evitare la superficialità, che spesso si intravede, e di valutare le modalità e limiti del suo impiego, considerando i possibili rischi.

## Commistione tra privacy e modello di cui al D.lgs. 231/2001 per una corretta compliance aziendale

Avv. Elena Albricci - [Centro Studi Jlc](#) - [Studio Legale Jlc](#)

L'intersezione tra la normativa sulla protezione dei dati personali e il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 rappresenta uno dei fronti più delicati nella compliance aziendale. Se da un lato il Regolamento Europeo n. 2016/679 (c.d. GDPR), entrato in vigore nel 2018, ha ridefinito l'intera disciplina del trattamento dei dati personali, introducendo nuovi principi, come quello di accountability e di privacy by design e by default. Dall'altro il D.Lgs. 231/2001, impone alle imprese l'adozione di presidi preventivi idonei ad escludere la responsabilità amministrativa da reato, oggi estesa anche ai reati in materia di privacy a seguito dell'introduzione, con il D.L. 101/2018, degli articoli 167-bis e 167-ter al Codice Penale per i quali un ente può essere condannato penalmente se i soggetti apicali o sottoposti hanno violato norme privacy con finalità di vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.

Appare, quindi, evidente che la convergenza tra i due ambiti, quello di protezione dei dati e quello di responsabilità amministrativa degli enti, non è soltanto tematica, ma strutturale e funzionale, richiedendo alle imprese un approccio integrato, in cui le tutele privacy vengano assorbite organicamente all'interno dei modelli ex D.Lgs. 231/2001.

Gli enti, infatti, devono eseguire il c.d. *Risk assessment privacy*, ovvero una mappatura di tutti i processi aziendali che comportano trattamenti ad alto rischio (ad esempio: il controllo dei dipendenti, la raccolta di dati sanitari o biometrici, il controllo dei dipendenti) e definire le proprie misure organizzative adottando policy interne (riconducibili al sistema 231), protocolli, codici etici e regolamenti, in grado di prevenire violazioni alle norme privacy. Il tutto mediante un costante scambio di informazioni tra il DPO o Consulente privacy e l'Organismo di Vigilanza, ma tenendo sempre presente i requisiti di indipendenza e di autonomia posti in capo a queste due figure. A riguardo preme precisare che, nonostante un orientamento minoritario individuava in capo all'ODV una qualifica di Titolare Autonomo dei dati, il provvedimento del 19 luglio 2018 emesso da Garante della Privacy, secondo cui *"il sistema delle responsabilità in tema di salute e sicurezza dei lavoratori ivi delineato ha rilevanza ai soli fini degli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei dipendenti, restando salva la titolarità dei relativi trattamenti e l'imputazione delle eventuali conseguenti responsabilità in capo all'amministrazione interessata"*, lo inquadrava come responsabile del trattamento (ex art. 28 GDPR), rendendo così ancora più marcata la necessità di configurare tali due autorità di controllo come due soggetti distinti ed autonomi ma legati da un costante flusso di informazioni così da evitare che

vi siano procedure all'interno della società che siano in conflitto tra di loro. È essenziale evitare sovrapposizioni o ambiguità. Il DPO, pur non essendo parte dell'OdV, può essere coinvolto nei flussi di vigilanza e aggiornamento. L'OdV, invece, deve poter accedere ai report sul trattamento dei dati e verificare l'attuazione delle misure di sicurezza, oltre a valutare eventuali eventi critici come *data breach*. A riguardo appare opportuno richiamare il parere del Garante privacy del 12 maggio 2020 in tema di qualificazione soggettiva dell'ODV, ai fini privacy, secondo cui le fonti del trattamento dei dati dell'ODV sono costituite dai flussi informativi generati dall'assolvimento degli obblighi di informazione di tutti i soggetti dell'Ente, nei confronti dell'ODV stesso, deputato - si ricorda - a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ed all'emissione di report sulle citate attività di controllo e vigilanza, ricordando così l'importanza dell'indipendenza ed autonomia di tale figura.

Chiarite, quindi, le particolarità che contraddistinguono i ruoli di DPO e l'ODG è bene richiamare i principali punti di commistione tra adempimenti privacy e modello 231. Un primo punto di integrazione è costituito dal Codice etico, il quale deve considerare anche la protezione dei dati quale elemento essenziale e di principio a cui l'ente deve attenersi. Tale codice potrebbe essere una valida fonte per richiamare le istruzioni e le procedure per gli autorizzati al trattamento dei dati, di cui l'ente è titolare, oltre a prevedere un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel codice stesso. Altro punto di commistione è individuato nelle procedure come: la procedura per i rapporti con le P.A., tipica del modello 231, che dovrebbe contenere anche aspetti relativi ai rapporti da intraprendere con il Garante della Privacy, come nel caso di segnalazioni di *data breach*; la procedura di whistleblowing, argomento tanto discusso in tema privacy in quanto generatore di quantità di trattamenti dei dati, anche particolari, che necessariamente devono comportare l'adozione di cautele e misure di sicurezza per una maggiore tutela dell'ente stesso; la procedura per l'acquisto o la dismissione di hardware in cui dovrà essere garantita la non intellegibilità dei dati per evitare ipotesi di perdita di dati o trattamento illecito dei dati stessi e presupposto di reato ex art. 24-bis del lgs 231/01. Ulteriore punto di integrazione viene riconosciuto dalle informative ex art. 13 e 14 GDPR che dovranno prevedere i medesimi tempi di conservazione dei dati trattati dall'OdV ed indicare gli stessi luoghi di archiviazione di quelli previsti nel modello 231. Da quanto brevemente richiamato emerge chiaramente che un modello 231 che include un sistema privacy efficace ha anche valore esimente nel caso in cui l'impresa venga coinvolta in un procedimento ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Infatti, richiamando il principio di Accountability, per esimersi da responsabilità l'ente dovrà essere in grado di dimostrare di aver adottato un modello 231 ricamato pedissequamente sulle particolarità dell'ente stesso e di aver vigilato affinché tutte le procedure in esso previste, quindi comprese anche quelle in tema privacy, venissero rispettate.

Un modello che ignori i profili privacy oggi non è più conforme né efficace oltre a generare una consistente perdita di risorse per le imprese.

## Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa: la Cassazione ferma sull'orientamento prevalente

Avv. Sara Vetteruti - [Centro Studi Jlc](#) - [Studio Legale Jlc](#)

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è un tema di rilevante interesse nel diritto tributario italiano.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affrontato ripetutamente la questione, delineando un orientamento prevalente ma non privo di contrasti. Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, in presenza di una società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione che gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci proporzionalmente alle loro quote di partecipazione. Tale presunzione si fonda sull'assunto che, in una compagine sociale ristretta, che spesso implica legami familiari o personali tra i soci, esista un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci stessi nella gestione societaria, rendendo plausibile la distribuzione degli utili non contabilizzati.

L'elemento che ha sempre scatenato ampia discussione e dibattito, è se la presunzione adottata possa considerarsi semplice ovvero di secondo grado, e quindi vietata.

L'orientamento maggioritario, comunque criticato da una parte della dottrina, ritiene che una siffatta presunzione non violi il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto da cui si trae la presunzione «*non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi induttivamente accertati in testa alla società, ma dalla ristrettezza della base proprietaria, dal vincolo di solidarietà ravvisabile fra i soci, dalla maggiore conoscibilità, da parte di questi ultimi, dell'andamento degli affari societari e dell'esistenza di dividendi non contabilizzati, nonché dal reciproco controllo che i componenti di simili ristrette compagini normalmente esercitano fra di loro (cfr. Cass. n. 19272/2024, Cass. n. 25501/2020)*» (Cassazione n. 30598/2024). Questo principio è stato ribadito, tra le altre, nelle ordinanze n. 2464 del 2 febbraio 2025 e n. 30598 del 27 novembre 2024.

L'Ordinanza n. 2464 del 2 febbraio 2025, in particolare, ha riaffermato la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. Ribadendo che tale presunzione si fonda sull'assunto che, in presenza di una compagine sociale ristretta, esista un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci nella gestione societaria, rendendo plausibile la distribuzione degli utili non contabilizzati. Tale ordinanza, in ogni caso, fornisce uno spunto nuovo, sebbene di apertura trascurabile. Afferma infatti la Cassazione, che tale presunzione è superabile attraverso prova contraria, con la quale si dimostri che i maggiori ricavi non sono stati distri-

buiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, oppure che siano stati sottratti da terzi, o ancora (e qui sta la novità) il socio può dimostrare la propria assoluta estraneità alla gestione e conduzione societaria.

Quale che sia la prova contraria che il socio intende fornire, la stessa deve essere rigorosa e documentata, non essendo sufficiente la mera affermazione di non aver partecipato alla gestione societaria. È necessario fornire elementi concreti, come documentazione bancaria o contabile, che attestino l'assenza di distribuzione degli utili.

Il che naturalmente costituisce un onere probatorio estremamente gravoso e, secondo alcuni, quasi diabolico.

Di più, la giurisprudenza aveva già esteso l'applicazione della presunzione anche ai soci indiretti, ossia a coloro che partecipano alla società attraverso altre entità giuridiche, qualora vi sia una ristretta base partecipativa e un controllo effettivo sull'attività societaria. In tali casi, la presunzione può essere applicata anche ai soci di secondo livello, superando lo schermo societario interposto.

Tale orientamento prevalente, pur affermando esplicitamente che ai fini della validità della presunzione debba sussistere un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non dichiarati (cfr Cassazione n. 21631/2022; Cassazione n. 14242/2021; Cassazione n. 30598/2024), pone in ogni caso sulle spalle dei soci un gravoso onere della prova, che può essere assolto con enorme difficoltà, anche ove vi siano contestazioni di sorta inerenti l'accertamento induttivo, il quale sovente a sua volta si basa su presunzioni.

Sono comparse, sporadicamente, pronunce della Suprema Corte in parziale contrasto con l'orientamento in commento, pronunce che si sono dichiarate scettiche sull'automatismo tra ristretta base societaria e presunzione di distribuzione, giungendo a richiedere in taluni casi anche una analisi approfondita e concreta delle dinamiche societarie e delle relazioni tra i soci. Alcuni giudici di merito, poi, hanno adottato un approccio più flessibile, valutando le specificità del caso concreto per determinare l'applicabilità della presunzione, tenendo conto di elementi quali la struttura societaria, la partecipazione effettiva dei soci alla gestione, l'esistenza di accordi tra i soci e la documentazione contabile disponibile.

La Cassazione, in ogni caso, sembra mantenere la propria posizione, sebbene i dubbi e le critiche non si risparmino. È vero che un siffatto orientamento mira a garantire un equilibrio tra l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e la tutela dei diritti dei contribuenti, ma è altrettanto vero che spesso e volentieri il contribuente si trova ad essere la "parte debole" del rapporto rispetto all'Ente erariale, e che la prova contraria richiesta è, a volte, complessa da assolvere.

## Il sequestro finalizzato alla confisca diretta di denaro sul conto corrente

Avv. Federico Luppi - [Studio Legale Diodà](#)

La tematica è stata recentemente affrontata da una serie di pronunce della Suprema Corte a sezioni semplici e definita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13783 del 2025.

La fattispecie oggetto di esame riguarda il caso in cui è stato disposto un sequestro finalizzato alla confisca del profitto, a seguito del quale era stato azzerato il conto corrente dell'indagato. Ciononostante, venivano, altresì, regolarmente sequestrati gli stipendi che l'indagato riceveva, successivamente all'azzeramento del conto corrente.

Ebbene, già nel 2023 la quinta sezione della Corte di Cassazione (sent. n. 31186) aveva fissato il seguente principio di diritto: *"il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro costituente profitto di un reato per il quale non è prevista la confisca per equivalente (nel caso di specie, il reato di bancarotta patrimoniale) non può avere ad oggetto denaro di certa provenienza lecita percepito successivamente all'esecuzione del sequestro preventivo [...] qualora, essendo venuto meno nel patrimonio dell'imputato, al momento della cautela reale o dell'ablazione, qualsivoglia attivo dello stesso genere, sia impedita l'automatica confusione nel patrimonio stesso del denaro acquisito lecitamente dopo l'esecuzione della misura cautelare"*.

Ancora, tale pronuncia, giova precisarlo, si pone in totale conformità con la sentenza delle Sezioni Unite, n. 42415/2021 (nota come sentenza Coppola), in tema di sequestro del denaro, ove il perno dell'argomentazione è rappresentato: (i) dal carattere intrinseco di fungibilità del denaro e (ii) dalla circostanza per cui il profitto del reato si confonde nel patrimonio del reo.

È in ragione di questa confusione patrimoniale (idonea a rendere indistinguibile il profitto del reato dal denaro lecito) che, secondo le citate Sezioni Unite, non occorre ricercare le medesime banconote conseguite dal reato e che diventi, altresì, irrilevante dimostrare la provenienza lecita del denaro oggetto di ablazione cautelare. Ed è sempre in ragione di questione confusione patrimoniale del denaro che il nesso pertinenziale, in materia di sequestro del denaro, acquista una connotazione del tutto particolare: *"il nesso eziologico di diretta provenienza, che lega il reato e la somma acquisita dall'autore, lungi dal venir meno, va tuttavia individuato, definito e conformato in relazione alla peculiare natura del denaro e alla disciplina giuridica sua propria [...]". Per il denaro, il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato, ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reato, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetaria, nel suo patrimonio.*

*È tale incremento monetario che rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione".*

In sintesi, se la fungibilità del denaro e la confusione del profitto del reato, nel patrimonio del reo, determinano l'impossibilità di individuare la specifica somma di denaro di provenienza illecita, il nesso eziologico tra il profitto ed il reato deve essere riferito non alla somma direttamente derivante dal reato, bensì all'accrescimento monetario di cui ha beneficiato il patrimonio del reato e che sia ancora rinvenibile.

Ciò precisato, occorre porsi il caso in cui tale confusione patrimoniale non si sia realizzata. La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito come l'azzeramento del conto corrente (dovuto al sequestro originario) fa venir meno quella confusione patrimoniale che - secondo le Sezioni Unite Coppola - rappresenta il presupposto imprescindibile affinché il nesso di pertinenzialità del denaro al reato possa ancorarsi all'*accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile, nella stessa forma monetario, nel suo patrimonio*. Ne consegue - nel caso in cui a seguito dell'azzeramento del conto corrente transito, sullo stesso conto, altre somme di denaro - la necessità di ricercare nuovamente il nesso di pertinenzialità tra le somme accreditate successivamente all'esecuzione del sequestro originario ed il reato contestato. Così la quinta Sezione della Corte di Cassazione: *"Dunque, esclusa [...] la confusione tra denaro quale profitto del reato e denaro lecitamente percepito, si riespande, per così dire, la necessaria individuazione del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata ed il reato per il quale si procede"* (Cass., Sez. V, 27 giugno 2023, n. 31186). In definitiva: il denaro incamerato dopo l'esecuzione del sequestro originario può essere sequestrato a condizione che sia rinvenuto il nesso pertinenziale tra il denaro ed il fatto di reato contestato: pertanto, le somme incamerate successivamente all'esecuzione del sequestro originario non potranno essere sottoposte ad alcun vincolo allorquando sia dimostrato che tale denaro non sia in rapporto di correlazione con la commissione del reato e, quindi, se ne conosca la lecita provenienza (cfr. Cass. Sez. V, n. 36223 del 2024 - Maggioni). *Tali conclusioni sono state peraltro superate e meglio definite dalla recentissima pronuncia a Sezioni Unite (n. 13783 del 2025), le quali hanno fissato il seguente principio di diritto: "la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale"*.

**NEWS  
E APPROFONDIMENTI**

**24ORE**  
PROFESSIONALE

## Applicabilità dei crediti d'imposta 4.0 per imprese iscritte ma ancora inattive

di Thomas Coppola

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 31 marzo 2025

L'agevolazione dei **crediti di imposta 4.0** è riservata alle imprese che effettuano **investimenti in nuovi beni strumentali** destinati ad attività produttive ubicate nel territorio dello Stato.

A oggi tale agevolazione è riconosciuta per gli **investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025** ovvero fino al **30 giugno 2026** a condizione che **entro il 31 dicembre 2025 l'ordine di acquisto dei beni** sia stato accettato dal venditore e risultano pagati acconti per almeno il 20% dell'importo di acquisto.

L'agevolazione fiscale consiste in un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in **compensazione tramite modello F24**.

Rientrano nell'agevolazione fiscale gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, rimangono tuttavia esclusi:

- i veicoli e gli altri **mezzi di trasporto a motore** indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce **coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%**;
- **i fabbricati e le costruzioni**;
- i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015 (*condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario*);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti<sup>1</sup>.

### I requisiti per beneficiare dei crediti d'imposta 4.0

I requisiti dei beni nel caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, sono decisamente semplici ed identificabili come segue:

- **strumentalità**: i beni devono essere funzionali all'attività svolta dal soggetto che richiede l'agevolazione;
- **novità**: acquistati direttamente dal produttore. Se sono acquisiti da un soggetto diverso dal produttore o dal venditore, non devono mai essere stati utilizzati prima;
- **destinazione nazionale**: destinati a strutture produttive localizzate sul territorio nazionale.

Per i **beni "Industria 4.0"** invece l'acquisto e la semplice messa in funzione del bene

non sono sufficienti per il beneficio fiscale. Infatti, per poter usufruire del credito d'imposta 4.0, i beni devono **essere interconnessi**, cioè, scambiare informazioni con altri sistemi interni ed esterni tramite una connessione basata su standard documentati e universalmente riconosciuti. Inoltre, i beni devono essere **identificati univocamente**, in modo da riconoscere l'origine delle informazioni.

Appartengono alla categoria 4.0, tutti i beni, i sistemi e i dispositivi classificati come tali nell'Allegato A della legge 232/2016, suddivisi in tre categorie principali:

1. beni strumentali il cui funzionamento è controllato da **sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti**;
2. sistemi per l'assicurazione della **qualità e della sostenibilità**;
3. dispositivi per **l'iterazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0**.

Il requisito di interconnessione è essenziale per il diritto al credito d'imposta 4.0 in quanto considerato cruciale per la digitalizzazione delle imprese.

**L'interconnessione** si dimostra:

- per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione **non superiore a 300.000,00 euro** con una **autodichiarazione** del legale rappresentante dell'impresa ex Dpr 445/2000;
- per i beni aventi ciascuno un **costo superiore a 300.000,00 euro**, producendo una **perizia tecnica asseverata** (non è necessaria che sia giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa. La perizia va fatta **per ogni singolo bene 4.0 di valore unitario superiore a euro 300.000**, anche in caso di più beni identici. Come specificato nella circolare Mise 23 maggio 2018, n. 177355 e come confermato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 9/E del 2021 per **mantenere il diritto al beneficio il requisito dell'interconnessione** *"dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d'imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso"*.

L'interconnessione dei beni **può avvenire anche successivamente**, e nel caso in cui l'interconnessione dei beni avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il contribuente può iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055, **richiedendolo in misura "ridotta"**, a partire dall'anno della sua entrata in funzione (comma 1059, articolo 1, legge 178/2020).

#### **Esempio. Interconnessione tardiva per bene strumentale materiale 4.0**

L'impresa AB ha acquistato un bene strumentale materiale 4.0 nel 2022 per un costo di 300.000 euro, che è entrato in funzione nello stesso anno.

L'impresa ha deciso di richiedere la fruizione anticipata del credito d'imposta in misura "ridotta" a partire dal 2022, anno di entrata in funzione del bene, optando per una gestione più conservativa dei propri flussi di cassa.

Tuttavia, l'interconnessione del bene è stata ritardata a causa di problemi tecnici legati alla configurazione della rete di connessione. L'impresa è riuscita a interconnettere il bene solo nel 2023.

In questo caso, l'impresa ha diritto a godere del credito d'imposta in misura "ridotta" per l'anno 2022 e 2023. La quota di credito d'imposta spettante in misura "ridotta" per il 2022 sarà pari a:  $300.000 \times 6\% \times 1/3 = 6.000$  euro. La quota di credito d'imposta spettante in misura "ridotta" per il 2023 sarà pari a:  $300.000 \times 6\% \times 2/3 = 12.000$  euro.

A partire dal 2023, anno di interconnessione, l'impresa potrà iniziare a fruire del credito d'imposta in misura "piena". Il credito d'imposta spettante in misura "piena" sarà pari al 40% del costo di acquisizione del bene, decurtato dell'importo già fruito in misura "ridotta". In questo caso, il credito d'imposta spettante in misura "piena" sarà pari a:  $(300.000 \times 40\%) - 18.000 = 102.000$  euro.

L'impresa potrà quindi fruire del credito d'imposta in tre quote annuali di importo pari a:  $(102.000 / 3) = 34.000$  euro

### Comunicazioni preventive e/o di completamento

La fruizione dei **crediti d'imposta Transizione 4.0** (e dei crediti d'imposta R&S, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica) è soggetta a obblighi di **comunicazione preventiva**

**e/o di completamento al Mimit**, tramite la piattaforma del GSE, per garantire il monitoraggio della spesa pubblica.

L'articolo 6 del D.L. 39/2024 ha precisato i seguenti adempimenti in capo alle imprese in caso di investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all'articolo 1, commi da 1057 bis a 1058 ter, Legge 178/2020:

- Per investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024**, vi è l'obbligo di comunicazione di **completamento**.
- Per gli investimenti effettuati **a partire dal 30 marzo 2024**, vi è l'obbligo di comunicazione **preventiva e di completamento**.

Le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione e non influiscono sul diritto al credito, il quale sorge al momento di effettuazione dell'investimento; non sono previsti termini perentori per l'invio, a pena di decadenza dall'agevolazione come confermato dall'Agenzia dell'Entrate con l'interpello 260/2024 **escludendo il ricorso all'istituto della remissione in bonis in caso di omessa trasmissione** ma è sufficiente che l'impresa provveda a **trasmettere la comunicazione prima di presentare il modello F24 per la compensazione**.

L'impresa che beneficia dell'agevolazione fiscale deve **conservare ai fini probatori** a partire dal momento di prima fruizione dell'agevolazione:

1. la **perizia tecnica asseverata** ovvero attestato di conformità oppure dichiarazione resa dal Legale rappresentante (quest'ultima solo per i beni di costo unitario non superiore a 300 mila euro) – documenti con data certa.
2. Analisi Tecnica a corredo della Perizia Tecnica Asseverata
3. **Documentazione amministrativa** come preventivi, conferme d'ordine, fatture, Ddt o Cmr, contabili di pagamento degli acconti in caso di prenotazioni,

pagamenti a saldo e ogni altro documento utile a dimostrare l'effettivo sostenimento dell'investimento.

4. **Comunicazione preventiva e/o di completamento** e relative ricevute di trasmissione
5. **Durc in corso di validità** all'atto di ogni compensazione.

In caso di **mancata interconnessione**, il contribuente ha due opzioni:

- godere del credito d'imposta **in misura ridotta** fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione;
- oppure decidere di **attendere l'interconnessione** ai sensi del comma 1062 e fruire del credito d'imposta **in misura piena**. In merito alle opzioni di cui sopra, la risposta a interpello 394/2021, ha specificato che il ritardo nell'interconnessione risulta ammissibile solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di adottare o adeguare l'infrastruttura informatica indispensabile a connettere il bene e non anche se dovuto a necessità di apportare ex post modifiche e integrazioni ai beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina.

### Utilizzo del credito

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione.

**La prima rata** (1/3) del credito può essere fruita dalla **medesima annualità dell'investimento** se l'interconnessione interviene nell'anno di effettuazione dello stesso, ovvero **nell'anno dell'interconnessione** se quest'ultima interviene in un'annualità successiva rispetto a quella di effettuazione dell'investimento.

**La rata annuale/parte di essa non utilizzata** ovvero il **residuo** della stessa può essere riportato nelle **successive dichiarazioni** dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la rata fruibile a partire dal medesimo anno.

### Esempio:

In caso di acquisto e interconnessione di un bene nel 2024 e mancato utilizzo nel 2024 della prima rata (1/3 del credito d'imposta spettante), nel 2025 sarà possibile utilizzare sia la rata 2024 che quella del 2025.

In ogni caso la fruizione dell'agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo è comprovato dalla disponibilità del Durc che, come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare 9/E del 2021, deve risultare in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione.

### Compensazione in F24

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, nel modello F24 va riportato il seguente codice tributo:

- beni materiali 4.0: 6936;
- beni immateriali 4.0: 6937.

Nel campo "**anno di riferimento**" va riportato (anche per le rate successive alla prima) **l'anno di interconnessione dei beni**.

## Reportistica

Il concetto di **“adeguata e sistematica reportistica”** inerisce alla documentazione da produrre, **a fini probatori**, a cadenza periodica (ad esempio, annualmente), durante l’arco temporale di fruizione dell’agevolazione.

Per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019**, ovvero **entro il 31 dicembre 2020 in caso di prenotazione**, ai sensi della disciplina del c.d. **iperammortamento** (legge 232/2016 e successive modificazioni), il periodo di fruizione dipende dalla **durata dell’ammortamento fiscale del bene strumentale**:

- per i **beni in proprietà** è il periodo di ammortamento fiscale dei beni in base ai coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, ridotti alla metà per il primo esercizio, per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, Tuir;
- per i **beni in leasing** è un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con Dm 31 dicembre 1988.

Per gli investimenti effettuati ai sensi della legge 160/2019 **dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020**, ovvero entro il **30 giugno 2021** in caso di **prenotazione al 15 novembre 2020**:

- il numero di quote annuali di compensazione ammonta a **5, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali 4.0**;
- il momento di fruizione scatta **dall’anno successivo all’interconnessione dei beni 4.0**.

Per gli investimenti effettuati ai sensi della legge 178/2020 **dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2025**, ovvero entro il **30 giugno 2026** in caso di **prenotazione al 31 dicembre 2025**:

- il numero di quote annuali di compensazione ammonta a **3**;
- il momento di fruizione scatta **dall’anno di interconnessione dei beni**.

Ovviamente, in caso di **interconnessione “tardiva”**, avvenuta in anni successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione così come in caso di utilizzo successivo delle quote di credito non compensate nell’anno per incapienza, il periodo di fruizione si dilaterà e con esso anche gli obblighi di mantenimento dei requisiti tecnici e di interconnessione.

La **prassi UNI/PdR 171:2024** si sofferma sul concetto di **“adeguatezza”** e **“sistematicità”** della reportistica utile ad attestare il mantenimento dei requisiti.

Per **“adeguata reportistica”** si intende:

- conformità alle normative vigenti, legali e regolamentari relative alla presentazione di documenti e informazioni fiscali;
- accuratezza e completezza dei report;
- aggiornamento e rilevanza delle informazioni;
- trasparenza e chiarezza dei report. Per **“sistematica reportistica”** si intende:
- regolarità e coerenza nella redazione;
- implementazione di processi di reportistica ben definiti, strutturati, e ripetibili;
- automatizzazione e integrazione dei processi di reportistica con le tecnologie informatiche esistenti nell’azienda, per garantire efficienza e ridurre errori umani.

L’impresa beneficiaria del credito d’imposta Transizione 4.0 è tenuta a produrre, ai

fini di eventuali controlli, un'"**adeguata e sistematica reportistica**" a dimostrazione del mantenimento dei requisiti tecnici 4.0 e di interconnessione per tutta la durata dell'agevolazione.

Sebbene la reportistica possa essere prodotta **in tempo reale durante la verifica fiscale**, potrebbero verificarsi criticità in caso di cambiamenti significativi dell'investimento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **alienazione o delocalizzazione del bene** (sempre possibile al termine del periodo di sorveglianza che scade al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione), modifica ai processi o ai sistemi informativi aziendali o **eventi fortuiti quali la perdita di dati o danni al bene**. Il documento di prassi UNI/PdR 171:2024 offre un quadro metodologico chiaro e dettagliato, tale da garantire l'adeguata e sistematica reportistica necessaria a supportare le imprese in caso di verifica fiscale. L'impresa beneficiaria potrà dunque disporre, in aggiunta alla documentazione tecnica, amministrativa e fiscale iniziale, di una **reportistica periodica sulle modalità di soddisfacimento nel tempo dei requisiti tecnologici e di interconnessione**.

### Conclusioni

Le imprese iscritte ma ancora inattive possono beneficiare del credito d'imposta 4.0, poiché il requisito essenziale è l'interconnessione dei beni, che può avvenire anche successivamente all'acquisto. L'inattività dell'impresa, dunque, non è un ostacolo all'agevolazione in quanto **il requisito essenziale per l'accesso al credito d'imposta 4.0 è l'interconnessione dei beni** che non necessariamente deve avvenire al momento dell'investimento, momento invece in cui si può già iniziare a fruire dell'agevolazione (la prima rata ovvero 1/3) se l'interconnessione interviene nello stesso anno, ma **può essere realizzata anche successivamente senza che ciò pregiudichi il diritto all'agevolazione**, ovvero **nell'anno dell'interconnessione se quest'ultima interviene in un'annualità successiva** rispetto a quella di effettuazione dell'investimento (infatti la parte restante (2/3) può imputarsi nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun tipo di limite temporale).

Pertanto, anche un'impresa **momentaneamente inattiva**, ferme le comunicazioni preventiva e/o di completamento al MIMIT e ferma la conservazione della documentazione necessaria, può, effettuando gli investimenti, **accedere al credito d'imposta 4.0 e procedere poi successivamente all'interconnessione dei beni**, in quanto la mancata operatività non è un ostacolo al soddisfacimento del requisito tecnico richiesto, che può essere superato anche con strumenti alternativi analizzati ovvero la **perizia tecnica asseverativa per investimenti di valore maggiore a 300 mila euro ovvero un autodichiarazione** del legale rappresentante ex Dpr 445/2000 per investimenti inferiori a tale importo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

*\*Avv. Thomas Coppola, Professore a contratto presso Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" Dipartimento di Giurisprudenza - Cattedra di Diritto Commerciale - Legale Coppola & Partners*

## POLIZZE CATASTROFALI

## Tempo in più per confrontare offerte e risolvere le complessità operative

di Francesca Colombo

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Guida al Diritto", p. 37-41, 26 aprile 2025

Proprio il giorno – **31 marzo** – in cui **scadeva il termine** ultimo **per le imprese produttive** per adempiere **all'obbligo**, introdotto con legge 213/2023, di assicurarsi **per i rischi catastrofali**, è stato pubblicato in "Gazzetta Ufficiale" il decreto legge 39/2025. Tale decreto legge prevede un differimento del termine di cogenza del suddetto obbligo **per le imprese di piccole (comprese le micro) e medie dimensioni**.

### La ratio dello slittamento

La decisione assunta dal Governo (Consiglio dei ministri del 28 marzo u.s.) si basa sulle ripetute richieste delle associazioni di maggiore rappresentanza delle imprese (Confindustria e Confcommercio) volte a caldeggiare **uno slittamento dei termini** entro cui doversi assicurare. Ciò per consentire alle imprese (soprattutto quelle di piccole dimensioni) di poter confrontare **le offerte presenti sul mercato e risolvere complessità operative**.

Tanto che nel preambolo del Dl si fa espresso riferimento al fatto che **il 95% del totale delle imprese tenute a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio** sia costituito **da micro imprese** e alla circostanza per cui «il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe **esiguo** e tale da non consentire **una ponderata comparazione** delle offerte presenti sul mercato».

Il contenuto del Dl n. 39/2025: il differimento dell'obbligo di assicurarsi

Il testo del provvedimento d'urgenza che si compone di **solì due articoli** (il secondo dedicato all'entrata in vigore prevista per il giorno **stesso della sua pubblicazione - 31 marzo**) prevede, all'articolo 1 un differimento del termine entro cui stipulare l'assicurazione per i rischi catastrofali, **temperato e graduato** in base alle dimensioni dell'impresa, **secondo i parametri contenuti nella normativa europea**.

Così, **all'articolo 1 «Misure urgenti in materia di polizze catastrofali»** è stabilito che:

«*a*) **per le imprese di medie dimensioni**, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, **al 1° ottobre 2025;**  
*b*) **per le piccole e microimprese**, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, **al 31 dicembre 2025».**

Si tratta dunque di **un differimento graduato** a seconda della dimensione

dell'impresa soggetta all'obbligo. E, secondo quanto previsto dalla direttiva UE 2023/2775, **i parametri per valutare la dimensione dell'impresa si basano su:**

- totale dello stato patrimoniale;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

Pertanto, le **micro imprese** (stato patrimoniale: 450.000 euro, ricavi netti: 900.000 euro, dipendenti fino a 10) e le **piccole imprese** (stato patrimoniale: 5.000.000 euro; ricavi netti; 10.000.000 euro; dipendenti fino a 50) avranno tempo fino al **31 dicembre 2025** per adeguarsi all'obbligo di legge; mentre le **medie imprese** (stato patrimoniale: 25.000.000 euro; ricavi netti: 50.000.000 euro; dipendenti fino a 250) **sino al 1° ottobre 2025**.

**In coerenza con tale slittamento del termine, anche le sanzioni previste in caso di inosservanza dell'obbligo (l'articolo 1, comma 102 della legge 213/2023** dispone che «Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali») **saranno applicabili dalla data differita** (1° ottobre per le medie imprese, 31 dicembre per le micro e medie imprese). **Sanzioni che potrebbero, peraltro, essere severe se lo Schema del Codice degli incentivi venisse approvato secondo il testo attuale** (l'articolo 9 prevede tra i motivi di esclusione dalle agevolazioni vi sia «l'inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»).

Escluse dal regime di proroga sono invece le **grandi imprese** che oggi dovranno già essere assicurate con **una copertura conforme** a quanto previsto dalla legge 213/2023 (commi da 101 a 111) e dal Dm 18/2025.

Va osservato come, **ai sensi della direttiva europea**, le grandi imprese, per essere classificate come tali, devono **superare due dei tre seguenti criteri:**

- **stato patrimoniale:** oltre 25.000.000 euro;
- **ricavi netti di vendite e prestazioni:** oltre 50.000.000 euro;
- numero medio dei dipendenti durante l'esercizio: oltre 250 dipendenti.

**Tuttavia, tali criteri non sembrano essere i medesimi di quelli contenuti nel Dm 18/2025.** Nel testo regolamentare una grande impresa è definita come l'impresa (articolo 1, comma 1, lettera o) che alla data di chiusura del bilancio presenti congiuntamente i seguenti elementi:

1. **fatturato** maggiore di **150 milioni di euro;**
2. **numero di dipendenti** pari o superiore a 500.

E pertanto: un'impresa classificata come grande ai sensi del Dm 18/2025 **lo è automaticamente anche ai sensi della direttiva europea**, ma non viceversa in quanto una grande impresa ex direttiva UE 2023/2775 potrebbe **non essere una grande impresa ai sensi del Dm**.

Come detto, per tale categoria di imprese, **non è stato disposto nessun differimento del termine entro cui stipulare la copertura assicurativa.** La ragio-

ne dovrebbe ritrovarsi sia nel fatto che tali imprese **sono di regola più assicurate** rispetto a quelle di piccole e medie dimensioni, anche per tali tipi di eventi, sia perché se grandi imprese ai sensi del Dm, è consentito loro autoritenere **una quota di rischio**, fermo comunque l'obbligo di copertura assicurativa. Dispongono in tal senso gli **articoli 6 e 7 del Dm 18/2025** che, rispettivamente, consentono di liberamente negoziare la percentuale di danno indennizzabile e di concordare con le compagnie la massimali o limiti di indennizzo liberamente stabiliti.

All'esclusione dal differimento del termine entro cui assicurarsi per le grandi imprese corrisponde però **un periodo di tolleranza, di 90 giorni**, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 213/2023. Solo dal **29 giugno 2025** saranno quindi applicabili le sanzioni per inosservanza dell'obbligo di stipulare una copertura assicurativa per gli eventi calamitosi di cui alla legge 213/2023.

### **Il Dl non incide sull'obbligo a contrarre previsto in capo alle Compagnia di assicurazione: riflessi operativi**

Ovviamente, **nulla vieta a una delle imprese (micro/piccole/medie) rientranti nel regime di differimento dei termini di stipulare, già oggi, una copertura assicurativa conforme a legge.**

Tanto più se si considera che al **differimento dell'obbligo di assicurarsi** non corrisponde un egual differimento **dell'obbligo a contrarre** previsto in capo alle compagnie di assicurazione. Così, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del Dm 18/2025, le compagnie operanti nel ramo VIII danni, che abbiano in corso un'attività sottoscrivita per tali tipi di rischi (danni alle immobilizzazioni materiali causati da eventi calamitosi), oggi dovranno **adempiere all'obbligo a contrarre, non essendo consentito loro di sottrarsi a eventuali proposte assicurative ricevute.** Il tutto fermo il rispetto del proprio **limite di tolleranza al rischio**, come indicato dall'articolo 5 del Dm 18/2025.

**Peraltro, i prodotti offerti dovranno essere adeguati alle previsioni normative, dal momento che i termini previsti dall'articolo 11, comma 1, del Dm 18/2025** («L'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto») sono già decorsi in quanto il decreto suddetto **è stato pubblicato il 27 febbraio scorso** e dunque **i 30 giorni sono già scaduti.**

**Quanto poi al regime transitorio previsto dall'articolo 11, comma 2, Dm 18/2025** secondo cui «Per le polizze già in essere, l'adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal **primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse**», va detto che se il primo quietanzamento **dovesse cadere prima della scadenza della proroga per le micro/piccole e medie imprese (1° ottobre o 31 dicembre 2025)**, non dovrebbe esservi **l'obbligo di adeguamento a norma di legge, almeno fino la data di effettiva entrata in vigore della cogenza dell'obbligo.**

**Più delicato il tema del rinnovo:** se un'impresa rientrante nel "regime diffe-

**rito"** avesse un contratto di assicurazione in scadenza prima della data ultima entro cui stipulare una polizza conforme a legge, questa potrebbe del tutto legittimamente **non voler acquistare un prodotto di tal tipo** (costruito secondo i parametri della L. 213/2023 e del DM 18/2025). Tuttavia, a fronte di tale richiesta, **la Compagnia si troverebbe di fronte all'alternativa** consistente nell'accogliere la richiesta del cliente collocando un prodotto che **poi non sarebbe più adeguato** (per il tempo dalla data di cogenza dell'obbligo alla scadenza della polizza negoziata) ovvero rifiutarla e proporre una soluzione assicurativa conforme a legge (quanto meno in aggiunta al contratto in scadenza). Il DI non incide sulla disciplina prevista dalla legge 213/2023 e dal Dm 18/2025. Il decreto legge 39/2025 si limita, come detto, in un articolo, a **prevedere un differimento** per alcune categorie di imprese, del termine entro cui assicurarsi, **ma non incide in alcun modo sul contenuto sostanziale dell'obbligo introdotto con la legge 213/2023** e più concretamente declinato nel Dm 18/2025. Ragion per la quale riteniamo opportuno riepilogare, seppure in sintesi, **il perimetro soggettivo e oggettivo di tale obbligo**. Ciò anche alla luce dei **recenti chiarimenti (sono 10) pubblicati proprio dal Mimit** relativi agli aspetti più controversi del Dm 18/2025 (**Polizze catastrofali - Risposte alle domande frequenti - FAQ**). Peraltro, **le FAQ**, pur non avendo valore normativo, sono atti (per consolidata giurisprudenza amministrativa sul punto) idonei a ingenerare **un affidamento nel soggetto** che le legge e destinatario dell'obbligo/legge. Con la conseguenza che quanto nel prosieguo risolto in termini di FAQ dovrebbe comunque avere **un certo valore a fronte dei dubbi e delle incertezze sollevate in questi ultimi mesi nelle more e dopo la pubblicazione del Dm 18/2025**.

Procediamo dunque a esaminare **i contenuti dell'obbligo**.

### **1. Soggetti tenuti a stipulare una copertura assicurativa**

Al momento dell'entrata in vigore della legge 213/2023 **ci si era chiesti quali fossero le imprese destinatarie dell'obbligo**, in quanto **il comma 101** prevedeva che fossero destinatarie **dell'obbligo "le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c."** E così il riferimento alla tenutezza, nonché all'articolo 2424 del Cc (norma bilancistica applicabile solo a certi tipi di società), in aggiunta a quanto contenuto nei lavori preparatori (Dossier) **aveva fatto sorgere il dubbio** che l'obbligo fosse riferito **solo alla sezione ordinaria del Registro delle imprese**. Tuttavia, la finalità di tale legge (tutelare le piccole realtà non assicurate e più esposte a rischi catastrofali) **ha fatto propendere per una lettura estensiva dell'articolo 1, comma 101**. Ciò è chiarito sia nella **relazione al Dm** che anche dalla **FAQ n. 5 del Ministero** ove si legge che **«Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, hanno l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di**

*cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall'obbligo solamente le imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile (imprese agricole)».*

Pertanto, l'obbligo grava su **qualsiasi impresa**, a **qualsiasi titolo iscritta** e per **qualunque finalità (anche mera pubblicità notizia)** nel Registro delle imprese. A mero titolo di esempio l'obbligo grava anche **sulle Stp e Sta** (si veda **FAQ n. 7** del Mimit secondo cui alla domanda se lo **studio legale in cui si esercita attività professionale sia soggetto all'obbligo di assicurarsi**, il Ministero ha così risposto: «*L'obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L'obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.*».)

**Analogo ragionamento dovrebbe valere per gli enti pubblici economici iscritti al Registro delle imprese.**

## 2. Eventi da assicurare

**L'articolo 1, comma 101, legge 213/2023 ha previsto tre tipologie di eventi da assicurare: frana, sisma, alluvione/esondazione/inondazione.** Tali eventi sono più concretamente declinati nell'articolo 3 del Dm 18/2025.

**Restano esclusi dalla copertura obbligatoria di legge: la grandine, le bombe d'acqua, le mareggiate e maremoti** (con riferimento alle alluvioni/inondazioni/esondazioni), le trombe d'aria (*windstorm*). L'articolo 3 poi specifica che **«sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione».** Dunque, per il protrarsi **dell'evento entro 72 ore** dal suo inizio, si considera lo stesso come singolo evento e dunque: unico sinistro, unico massimale, unica franchigia/scoperto. Interessante rilevare come rispetto a una delle prime versioni del decreto circolata informalmente **non vi è più il riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza** (ex articolo 24 Dlgs 1/2018) per la qualificazione di un evento come calamitoso, dichiarazione che certamente avrebbe agevolato l'identificazione della prima manifesta che viene, invece, richiamata nella L. 40/2025 - Legge quadro in materia di ricostruzione post calamità.

## 3. Beni da assicurare

**Sono quelli previsti dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) e dunque: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.** Ora senza entrare nella classificazione bilancistica di tali tipi di beni, ciò su cui vale la pena soffermarsi (e su cui nelle ultime settimane ci si è interrogati) **è il titolo che farebbe scattare l'obbligo di assicurare tali beni: esclusivamente la proprietà o qualsiasi altro diritto reale sul bene (locazione/comodato/leasing).** Secondo i principi contabili **OIC 16** tali beni sembrerebbero **dover essere di proprietà dell'impresa** e non, per esempio, detenuti in godimento, per esempio in locazione o affitto.

Tuttavia, sia il Dm 18/2025, che l'articolo 1-*bis*, comma 2 del DI 155/2024, convertito dalla legge 189/2024, **hanno precisato che i beni siano «a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa»**. Ciò è stato confermato anche dalla FAQ del MIMIT n.1 dove viene specificato che: «il riferimento all'art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, **deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L'imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell'esercizio dell'impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all'art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l'impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni»**.

**Non possono essere assicurati poi i beni gravati da abuso edilizio e non sono soggetti all'obbligo ex articolo 1, comma 101, legge 213/2023 i beni immobili in costruzione in quanto iscritti nella voce BII n.5 (FAQ 2 e 3).**

**Il Mimit ha poi chiarito (FAQ n.9) che se le imprese, pur iscritte nel relativo Registro imprese, non impiegano alcun tipo di bene tra quelli rientranti nel perimetro dell'obbligo non sono tenute a stipulare una copertura CATNAT.**

#### 4. Danno indennizzabile

Il danno indennizzabile, per espressa previsione di legge (articolo 1, comma 101) **è solo quello diretto**, da intendersi **sia in senso civilistico** (non è indennizzabile il danno subito in occasione dell'evento come quello causato all'imprenditore a seguito di un furto di macchinari/attrezzature avvenuto dopo l'evacuazione dei locali in occasione di un sisma) **sia in senso assicurativo** (non è indennizzabile la perdita di profitto-*business interruption*). Vale la pena osservare come qualche giorno fa sia stata pubblicata in "Gazzetta Ufficiale" **la legge 40/2025** che, pur avendo **un ambito di applicazione più ampio** (si riferisce agli eventi calamitosi anche causati dall'attività dell'uomo e richiede la revoca dello stato di emergenza ai sensi del Dlgs 1/2018 e la dichiarazione dello stato di ricostruzione), **all'articolo 23** ha introdotto la possibilità per chi abbia **stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, la possibilità di chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile. Si tratta quindi un anticipo di indennizzo.** © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Società a responsabilità limitata: uno scudo “vulnerabile” per i soci

di Alessandro Cozzolino\*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto”, 18 marzo 2025*

Nelle **società a responsabilità limitata**, o più genericamente nelle società di capitali, la **separazione del patrimonio sociale da quello personale** dei soci non sempre risulta essere tutelato. Vi sono delle circostanze, talune espressamente tipizzate dal codice, tal altre frutto della Giurisprudenza, che rendono **vulnerabile lo “scudo” tipico della S.r.l.**

Quanto appena detto si rinviene, in primo luogo, nella novella di cui **all’art. 2462 c.c.** il quale se da un lato ci dice che “[...]per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio” dall’altro ci dice che “in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati versati secondo quanto previsto dall’art. 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470.”

Dal tenore letterale della novella testè richiamata è chiaro che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni legislative, e relativamente al periodo in cui l’intera partecipazione era posseduta da una sola persona, **la responsabilità per le obbligazioni sociali si estende ex lege anche al patrimonio personale del socio.** Tale estensione di responsabilità parrebbe l’unica tipizzata dalla Legge sebbene ad essa se ne affianca una ulteriore di matrice interpretativa e giurisprudenziale. In particolare l’analisi condotta ha interessato gli **artt. 2086 e 2257 c.c.** così come riformati dal D.lgs. n. 14 del 12.10.2019, nonché gli **artt. 2394 e 2476 c.c..**

**L’articolo 2086 c.c., post riforma,** introduce **nuovi obblighi per l’imprenditore che operi in forma societaria**, in particolare riguardo all’istituzione di un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile** adeguato anche al fine di **prevenire una eventuale crisi d’impresa.** **L’art. 2257 co. 1 c.c., post riforma,** prevede che **l’istituzione degli assetti** di cui all’art. 2086, secondo comma, spetta **esclusivamente agli amministratori.**

Il tenore letterale delle citate novelle sembrerebbe non lasciar spazio che ad una interpretazione univoca che volge nel senso di attribuire **una responsabilità esclusiva agli amministratori** in caso di **mancata istituzione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili o di istituzione di assetti inadeguati.**

Tuttavia la limitazione interpretativa posta dalla rigidità del precetto poc’anzi richiamato, trova un’estensione attraverso gli articoli 2476 e 2394 c.c. attraverso i quali è possibile individuare **un’estensione di responsabilità**, in specifiche **circostanze** ed in maniera **non automatica, anche ai soci.**

In primo luogo, balza immediatamente all’occhio dell’interprete del diritto la ru-

brica dell'art. 2476 c.c., "**Responsabilità degli amministratori ed il controllo dei soci**"; senza dubbio il legislatore ha volutamente **accorpato due elementi** peculiari ossia la **responsabilità degli amministratori, automatica** rispetto agli eventi negativi della società, ed una **responsabilità estesa anche ai soci, in determinate circostanze**, derivante proprio dai diritti a questi riconosciuti in ordine alle possibilità di controllo degli affari societari. Al primo comma dell'articolo in commento è possibile leggere che "*gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo [...]*"; al secondo comma leggiamo che "*i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*"; all'ottavo e penultimo comma leggiamo che "*Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi o colposi degli amministratori.*"

Ebbene dal tenore letterale della citata norma appare cristallino che gli **amministratori** siano **automaticamente responsabili** verso la società per il verificarsi di eventi dannosi derivanti dal **compimento del loro operato** ed altresì risultano **solidalmente responsabili i soci** che hanno intenzionalmente **deciso o autorizzato il compimento di tali atti**.

Ma cosa accade se l'attività lesiva danneggia i creditori sociali?

Per rispondere a tale quesito interviene, preliminarmente, l'art. 2394 c.c. il quale espressamente colloca **in capo agli amministratori la responsabilità verso i creditori sociali** per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla **conservazione dell'integrità del patrimonio sociale**. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Sul punto, tuttavia, è intervenuta la giurisprudenza di Legittimità la quale ha evidenziato l'importanza del dovere di vigilanza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22911 del 11-11-2010 e l'ordinanza n. 28/10/2024 n. 27789, ha affermato che sussiste la **violazione del dovere di vigilanza** quando non si rilevano **macroscopiche violazioni** o non si reagisce di fronte ad **atti di dubbia legittimità e regolarità**. Questa interpretazione, sebbene riferita ai **sindaci**, potrebbe essere **estesa per analogia ai soci** considerando i **poteri di controllo a questi riconosciuti**.

Ed ancora la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, con l'Ordinanza del 20-09-2021, n. 25317, ha stabilito che nel **giudizio di responsabilità promosso dal socio di S.r.l. nei confronti dell'amministratore** ai sensi dell'art. 2476 c.c., **la società è litisconsorte necessario**. Questa decisione sottolinea l'importanza del coinvolgimento della società stessa nei procedimenti relativi alla responsabilità degli amministratori e, per estensione, dei soci solidalmente responsabili.

Inoltre, la Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, con la Sentenza del 20-09-2019, n. 23452, ha confermato **l'applicabilità dell'azione dei creditori sociali anche nelle S.r.l.**, rafforzando così la tutela dei creditori anche nei confronti dei soci

solidalmente responsabili con gli amministratori.

Dall'analisi sin qui condotta emerge chiaramente una **responsabilità solidale in capo ai soci di una società a responsabilità limitata** nei casi in cui, in presenza di macroscopiche violazioni o atti di dubbia legittimità e regolarità compiuti da parte degli amministratori, **non ci si attivi per arginare od impedire le condotte lesive**.

In conclusione, sebbene non sia prevista una responsabilità diretta dei soci verso i creditori sociali per omesso controllo, i soci potrebbero essere chiamati a rispondere **in caso di gravi ed evidenti violazioni del loro dovere di vigilanza**, soprattutto se tali omissioni hanno contribuito in modo significativo alla crisi della società.

Pertanto individuare un soggetto estraneo alla compagine sociale non sottrae i soci da una eventuale responsabilità estesa, sebbene in specifici casi, ragion per cui è auspicabile esercitare costantemente i diritti di controllo espressamente riconosciuti dall'Ordinamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA

*\*Alessandro Cozzolino - Partner 24 ORE*

## La fiscalità della crisi di impresa si allarga ai tributi locali

di Giulio Andreani

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 11 aprile 2025*

Transazione fiscale applicabile anche ai tributi locali in tutti gli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata ed estensione dei termini sino al 31 dicembre 2025 per la modifica del regime tributario delle procedure concorsuali e degli altri istituti di risanamento. Sono queste le novità relative alla fiscalità della crisi contenute nel disegno di legge approvato il 9 aprile dal Consiglio dei ministri per l'attuazione della delega fiscale prevista dalla legge 111/2023 (si veda il Sole 24 Ore di ieri). L'articolo 9 già prevedeva l'introduzione di un accordo sul pagamento parziale e/o dilazionato dei tributi, anche locali, nell'ambito della composizione negoziata e nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, in forza di tale previsione, con il Dlgs 13 settembre 2024 n. 136 («correttivo ter»), la transazione fiscale era già stata in effetti introdotta nella composizione negoziata, mediante l'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 23 del Codice della crisi; ciò, tuttavia, solo con riguardo ai crediti delle agenzie fiscali e dell'agente della riscossione e non anche a quelli di cui sono titolari gli enti locali e le regioni. Da qui la necessità di un successivo intervento legislativo per consentire il pagamento parziale e dilazionato anche di questi tributi, in attuazione del principio contenuto al punto 5) del comma 1, lettera a), dell'articolo 9 della legge 111/2023. Per attuare questo intervento, tuttavia, non sarebbe stato probabilmente necessario uno slittamento dei tempi di attuazione della legge delega 111/2023, essendo sufficiente introdurre poche parole nel comma 2-bis dell'articolo 23 del Codice della crisi che già disciplina il trattamento dei crediti tributari erariali nella composizione negoziata. Un maggior termine è invece necessario per ampliare l'oggetto dell'intervento previsto dal principio direttivo contenuto al citato punto 5), introducendo, analogamente a quanto è già consentito per i tributi erariali, la possibilità di un pagamento parziale e dilazionato dei tributi locali e regionali, oltre che nella composizione negoziata e nell'amministrazione straordinaria, anche nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel concordato preventivo di qualsiasi tipo, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e nel concordato attuato nella liquidazione giudiziale. È del resto illogico che i tributi di cui sono titolari gli enti pubblici territoriali siano assoggettati a un trattamento diverso da quello stabilito per i crediti erariali e godano, come attualmente accade, persino di maggiori tutele di questi ultimi, nonostante siano assistiti da una causa di prelazione di grado inferiore. Allo stato, infatti, i tributi locali sono esclusi dalle varie forme di transazione fiscale disciplinate dal Codice della crisi, e possono essere ristrutturati - secondo quanto affermato da alcune

sezioni regionali della Corte dei conti – solo in base alle norme generali che regolamentano i diversi istituti di risanamento disciplinati dal medesimo codice. Queste disposizioni sono tuttavia meno ampie di quelle applicabili in virtù della transazione fiscale (si pensi, in particolare, all'impossibilità di applicare in caso di diniego il *cram down*) e, inoltre, almeno secondo quanto affermato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti con la deliberazione 256/2024/Par del 24 dicembre 2024, nessuna falcidia dei tributi locali e regionali è in alcun modo consentita nella composizione negoziata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Cessione dei crediti, per le spese 2025 resta in pista soltanto il superbonus

di Giuseppe Latour

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 17 aprile 2025

Stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per tutte le spese, collegate a bonus ordinari, successive al 31 dicembre del 2024. In pratica, da gennaio di quest'anno resta in pista soltanto il superbonus, purché ovviamente i lavori, con la presentazione dei titoli entro i termini, abbiano avuto accesso alle deroghe previste dai due decreti Blocca cessioni dell'esecutivo.

L'agenzia delle Entrate utilizza una risposta a interpello (la n. 107/2025, pubblicata ieri) per fare piazza pulita dei dubbi e delle speranze che erano nate, nelle scorse settimane, da un'altra risposta, stavolta di una Dre regionale, quella dell'Abruzzo (n. 915-341/2024). E restringe, stavolta in modo definitivo, il campo di applicazione delle modalità di utilizzo dei bonus alternative alla detrazione. Partendo proprio dalla risposta della Dre, questa con un'interpretazione estensiva piuttosto inattesa aveva aperto uno spiraglio per l'utilizzo dello sconto in fattura nel corso del 2025. In particolare, spiegava che il sismabonus acquisti «spetta anche per le spese sostenute nel 2025», ai livelli di sconto indicati dalla legge di Bilancio 2025: quindi, il 50 e il 36%, a seconda dei casi. Il contribuente, proseguiva la Dre, «potrà fruire dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione considerato che, alla data del 16 febbraio 2023, è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo sopra indicato».

Chi ha titoli presentati in tempo per accedere alle deroghe dei due decreti Blocca cessioni, allora, poteva secondo quella risposta accedere a cessione e sconto anche nel 2025. Sul punto, però, le Entrate, con una risposta della Direzione centrale piccole e medie imprese, stavolta fanno maggiore chiarezza e fanno, nella sostanza, un passo indietro per riallinearsi in pieno alle indicazioni del decreto Rilancio.

Spiega l'interpello n. 107/2025, dedicato ancora una volta al tema delle Cilas dormienti (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri), che «per gli interventi agevolati con bonus edilizi diversi dal superbonus la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024». Il motivo, ricordato dallo stesso interpello, è che l'articolo 121 del decreto Rilancio, quando disciplina la cessione del credito e lo sconto in fattura, spiega che questa chance è disponibile per i soggetti «che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi» collegati ai bonus casa.

Si tratta di tutti gli sconti fiscali (che quindi non possono cedere spese dal 2025 in poi), con una sola eccezione: quella del superbonus. Il comma 7-bis dell'articolo 121, infatti, prevede in deroga alla regola generale che «le disposizioni del

presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119». Sono proprio i lavori collegati al superbonus, che quindi restano ancora cedibili. Anche nella loro versione depotenziata al 65%, disponibile per i condomini anche nel corso di quest'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## La nuova geopolitica che deve guidare il nostro export

di Mario Pozza

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "COMMENTI", p.15, 24 aprile 2025*

Le nuove misure tariffarie annunciate dagli Stati Uniti – dazi fino al 25%, per ora sull'automotive – riaccendono un nodo strategico per l'economia italiana: come tutelare e riposizionare il nostro export in un contesto globale che si sta rapidamente ristrutturando, anche su basi geopolitiche. La questione riguarda soprattutto il cuore della nostra manifattura: le piccole e medie imprese, che non hanno e non possono avere, per diverse ragioni, sedi produttive all'estero, ma che vendono direttamente o indirettamente sui mercati internazionali. È un tessuto produttivo spesso esposto, talvolta privo degli strumenti per leggere in tempo reale i mutamenti in atto. Ed è proprio da questo tessuto che arriva oggi una richiesta chiara: serve orientamento. Serve una bussola per affrontare con lucidità le nuove dinamiche commerciali globali. L'Italia ha un rapporto storico con gli Stati Uniti: parliamo di un mercato che circa 70 miliardi di euro per il nostro export, con settori chiave come macchinari (19,8%), farmaceutica (15,5%), mezzi di trasporto (12,3%), alimentare (12%) e moda (8,6%). Ma la possibile estensione dei dazi a comparti ad alto valore aggiunto ci impone di ripensare le strategie. Una prima risposta è la diversificazione. In Cina, ad esempio, l'export italiano si concentra su settori molto simili (abbigliamento, macchinari, farmaceutica), a conferma che esistono alternative in grado di assorbire parte delle perdite potenziali negli Usa. La domanda di beni di qualità nei mercati asiatici è in crescita costante, così come l'interesse della Cina per un rafforzamento dei rapporti con l'Europa. Non a caso, un recente sondaggio della Camera di Commercio Italiana in Cina mostra che la maggior parte delle imprese italiane considera questo mercato una priorità strategica, puntando su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità per rafforzare la propria presenza. Da est a ovest, anche il Canada, grazie al Ceta, si conferma un partner promettente: l'Italia esporta qui circa 8 miliardi l'anno in settori come farmaceutica, alimentare, macchinari, cosmetica e automotive – ancora una volta, comparti sovrapponibili a quelli Usa. Questo ci dice una cosa chiara: non possiamo più ragionare solo in termini di mercati, ma di aree geopolitiche, sistemi normativi, alleanze economiche di lungo periodo. Il tema non è quindi abbandonare gli Stati Uniti, ma presidiare il mercato con modelli distributivi e produttivi più resilienti. Dove possibile, occorre favorire la creazione di presidi locali, accordi con distributori e strategie di filiera che permettano di assorbire gli effetti delle tariffe. Alcuni settori – come l'arredo o la cosmetica – lo permettono in quanto i maggiori costi possono in parte essere assorbiti dalla catena del valore (esportatori e distributori). Altri, come l'automotive, sono più esposti a oscillazioni di prezzo o, nel caso dell'agro-

alimentare, a un eventuale rallentamento dei consumi legato all'indebolimento dell'economia americana. In questo quadro, le Camere di Commercio Italiane all'Estero – attive oggi in 63 Paesi – rappresentano un'infrastruttura strategica che le imprese italiane non possono trascurare. Non solo reti di promozione, ma veri e propri centri di *intelligence* economica, capaci di raccogliere segnali deboli, anticipare tendenze, facilitare partnership locali e guidare le imprese nella lettura dei territori. Il sistema Italia ha bisogno di una nuova «geopolitica dell'export», capace di integrare le Pmi in strategie di medio-lungo periodo, ancorate alla realtà dei mercati e ai nuovi equilibri globali. Senza una regia più ambiziosa, il rischio è che l'Italia, pur continuando a esportare, lo faccia in ordine sparso, senza strumenti per negoziare con il cambiamento. Ma oggi più che mai, serve esattamente questo: non limitarsi a subire il contesto, ma dotarsi di strumenti – istituzionali, informativi, diplomatici – per provare a guidarlo. Presidente di Assocamerestero. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Incentivazione dell'utilizzo in Italia del flusso di risparmio, servono regole semplici, snelle e stabili nel tempo

di Mario Pozza

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 4 marzo 2025*

Per l'incentivazione dell'**utilizzo in Italia del flusso di risparmio**, il punto chiave è **regole semplici, snelle e stabili nel tempo**. Inoltre l'attività di **asset management, analisi e gestione attiva** deve essere condotta dall'Italia, in un contesto **regolamentare lineare**.

Qualsivoglia situazione di incertezza, poca chiarezza regolamentare, turbolenza dei mercati finanziari o eccessivo peso fiscale dirotta in via automatica i flussi del risparmio su sistemi considerati **più stabili, sicuri o fiscalmente efficienti**, o che con una attenta politica di marketing si presentino tali.

L'esperienza dei **PIR** in Italia è sintomatica: introdotti con la Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), con l'obiettivo di **incrementare l'investimento in società PMI italiane**, sono stati modificati con la Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Questo ha comportato **l'imposizione di nuovi obblighi di investimento e vincoli**, irrigidendone l'utilizzo e la complessità nella gestione. Il tutto ha in parte inaridito il mercato che, successivamente, nonostante **ulteriori modifiche alla disciplina dei PIR** col D. L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, e **l'eliminazione dei nuovi vincoli** precedentemente introdotti, **non è riuscito a replicare il successo iniziale**. La norma, così come introdotta in un primo momento, doveva essere lasciata tale. Regole stabili sono quelle che permangono per almeno un decennio o anche un ventennio, con l'avvicendamento di più Governi di diverso colore politico.

Il sistema bancario italiano è un ottimo canale di raccolta capillare del risparmio. Lavorando in modo più puntuale, una maggior quantità di flussi potrebbe essere mantenuta/attratta in Italia. Per fare ciò, **l'asset management e l'attività di gestione attiva** devono essere interamente **condotte e baricentrate sull'Italia**. Quindi, non un enorme sistema di distribuzione di prodotti finanziari perlopiù di produzione estera, in cui l'Italia è un mero bacino di raccolta del risparmio, ma un sistema che riesca ad esprimere **campioni nella gestione**, che attraggano anche **distribuzione dall'estero**. Lo stesso vale per le imprese di assicurazioni.

Il ruolo del Governo e delle istituzioni dovrebbe essere quello di **eliminare strutture competitive a livello normativo, regolamentare e fiscale** italiano, per rendere il prodotto italiano altamente competitivo a livello domestico, dell'UE ed internazionale. Il tema riguarda anche il **trattamento fiscale in Italia di**

**prodotti finanziari e di prodotti finanziari assicurativi nel ramo vita**, potenzialmente appetibili e competitivi anche a livello europeo, con sottostante costituito da azioni di aziende produttive italiane, i cui detentori possano essere cd. **"lordisti"**, vale a dire non tassati né su maturato, né su realizzato.

Prodotti esteri, realizzati **fuori dall'Italia**, non hanno necessariamente come *focus* in primis il **mondo produttivo italiano**, e non sono in grado di intercettare **realità produttive aziendali di dimensioni contenute**: una soglia dimensionale minima di una certa rilevanza per azienda, ne rappresenta l'ostacolo.

In generale, cercare di ambire a redimenti più che soddisfacenti parametrando ai concorrenti europei o internazionali, investendo sul tessuto produttivo italiano, deve essere l'obiettivo. Un approccio più coraggioso nel puntare anzitutto ad avere un **primato a livello internazionale sugli obiettivi di rendita, retrocedendoli** quindi in larga parte al **detentore finale** di questi prodotti, sarebbe l'approccio migliore.

Per fare ciò la gestione attiva – e quindi la fabbricazione del prodotto finanziario - deve essere polarizzata sull'Italia, con un attento *focus* sul suo sistema produttivo, le cui caratteristiche e peculiarità quanto alle realtà aziendali di dimensioni minori, ma con solidi numeri, ne sono l'essenza. **Il processo di ricerca, analisi, sviluppo e produzione del prodotto deve muovere dall'Italia**, e non viceversa in uno schema in cui **l'investitore italiano è l'ultimo tassello di una catena del valore a più livelli**, che parte dagli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Svizzera o Lussemburgo, per chiudersi nella distribuzione in Italia.

L'obiettivo dovrebbe essere un **regime regolamentare snello e chiaro**, non ultra-articolato, che porti ad **un'attività di back office** per l'intermediario finanziario, banca, o assicurazione **puntuale**, ma **snella e lineare**, senza **sovraccarichi di reportistica**. Questo aspetto forse permetterebbe anche di superare il tema della cronica scarsità di investitori istituzionali in Italia, che tuttavia richiede un approfondimento a sé.

Avere un **primato** nella **gestione attiva e nel rendimento**, con allocazione di risorse dell'intermediario sulla gestione ed analisi di prodotti finanziari che investono sul sistema produttivo italiano dovrebbe essere una priorità. Un approccio radicale in tale senso aiuterebbe ad attrarre **consistenti flussi di risparmio raccolti dal sistema bancario italiano**, per concentrarli anche sull'economia reale del Paese. © RIPRODUZIONE RISERVATA

\*Marco Lantelme, BSA Studio Legale Associato

## Nuovo regime transfrontaliero di franchigia per le Pmi sotto soglia

di Alessandra Caputo

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "FOCUS NORME TRIBUTI", 14 febbraio 2025*

Dal 2025 entra in vigore il regime di franchigia Iva transfrontaliero. Con il Dlgs 180/2024 è stata, infatti, recepita la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, che introduce un regime speciale con cui si estende l'esonero dall'Iva alle piccole e medie imprese (Pmi) che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue a condizione che il volume di affari sia al di sotto di determinate soglie. Le novità sono contenute nel titolo V-ter del Dpr 633/1972 e le ipotesi disciplinate (in maniera quasi speculare) sono due: 1 l'applicazione del regime di franchigia Iva nazionale ai soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea; 2 l'applicazione del regime di franchigia in altri Stati membri, da parte dei soggetti stabiliti in Italia. La modifica è rilevante, perché consente di superare l'impatto negativo che sulla concorrenza produceva la limitazione dell'accesso all'esenzione per i soggetti non stabiliti; in sostanza, consente a soggetti non stabiliti di beneficiare del regime di franchigia in uno Stato Ue (che lo ha introdotto) alle medesime condizioni previste per i soggetti residenti nello Stato. Soggetti stabiliti all'estero Per quanto riguarda i soggetti passivi persone fisiche stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, questi possono applicare il regime di franchigia in Italia se ricorrono alcune condizioni. In particolare, per accedere è necessario: non superare determinate soglie di ricavi; trasmettere una apposita comunicazione; essere identificati dal numero di identificazione EX esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. Per quanto riguarda le soglie da non superare, è necessario che: nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo dell'Unione europea (cioè il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'Iva, effettuate nel territorio dell'Unione europea) non deve essere stato superiore a 100mila euro; nell'anno civile precedente, il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non deve aver superato la soglia di 85mila euro stabilita dal comma 54 della legge 190/2014 per l'accesso al regime forfettario; nel periodo dell'anno civile in corso precedente a quello in cui viene comunicato al proprio Stato di stabilimento l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio dello Stato, e comporta che il volume d'affari nell'Unione europea non deve essere superiore a 100milaeuro. Soggetti stabiliti in Italia Anche il soggetto stabilito nel territorio italiano può essere ammesso al regime di franchigia di un altro Stato (sempre che quest'ultimo lo abbia adottato), comunicando preventivamente all'agenzia delle Entrate l'intenzione di avvalersi del regime e se rispetta alcuni specifici requisiti. In particolare: nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione euro-

pea non è stato superiore a 100mila euro; nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100mila euro; il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia; è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato. L'agenzia delle Entrate assegna al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita Iva, in relazione agli Stati di esenzione che hanno ammesso tale soggetto passivo al regime di franchigia, non oltre 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Dal momento di attribuzione del suffisso EX, si applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione. Dati da trasmettere Le informazioni che i soggetti che intendono avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione sono tenuti a trasmettere all'agenzia delle Entrate, nonché le modalità e i termini per effettuare la comunicazione preventiva contenente le predette informazioni, sono oggetto del Provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate 460166 del 2024. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Dai fondi pensione alle Pmi 2,3 miliardi d'investimenti con lo sblocco delle garanzie

di Marco Rogari

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "PRIMO PIANO", p.9, 5 aprile 2025*

Fino a 2,3 miliardi di investimenti dei fondi pensione in Pmi nel periodo 2026-2034, con un effetto di stimolo alla crescita del comparto in grado di creare 250mila nuovi posti di lavoro. Che, a loro volta, si potrebbero trasformare in altrettante adesioni alla previdenza complementare allargandone il bacino di risorse di 12 miliardi. Sarebbero queste le prime ricadute dell'azione di Previdenza Italia - la realtà nata nel 2011 con l'obiettivo di sviluppare le forme pensionistiche complementari creando anche una sorta di "ponte" con l'economia italiana - se venisse attivato il Fondo di garanzia previsto dal decreto legge n. 124 del 2019, che però è di fatto bloccato dalla mancanza dei necessari decreti attuativi: il Dpcm finalizzato a definire le aree strategiche d'intervento per le piccole e medie imprese beneficiarie e il decreto interministeriale del ministero dell'Economia di concerto con quello delle Imprese e del made in Italy, necessario per disciplinare i criteri tecnici della garanzia pubblica. A evidenziarlo è lo studio "I fondi pensione e le Pmi italiane: il legame virtuoso tra crescita e previdenza" realizzato da Teha in collaborazione con Previdenza Italia, che è stato presentato a Cernobbio nell'ambito del 36° workshop "Lo Scenario dell'economia e della finanza". L'attivazione della garanzia di Stato è dunque considerata un passaggio decisivo, ancora di più in un momento in cui si riverbera sugli investimenti l'effetto-dazi, che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà l'economia italiana. Il "position paper" mette in evidenza che, al momento, per il Fondo di garanzia è prevista una dotazione di 12 miliardi fino a tutto il 2034 per la capitalizzazione o la ripatrimonializzazione delle Pmi. E se questa dote venisse abilitata, lo studio "Teha-Previdenza Italia" stima che nel periodo 2026-2034 verrebbero messi in moto nuovi investimenti per le piccole e medie imprese italiane da parte dei fondi pensione per 213 milioni l'anno. Che, applicando i rendimenti medi nel periodo, arriverebbero fino a 255 milioni all'anno: il doppio del valore attuale stimato di investimenti in Pmi delle forme pensionistiche complementari (126 milioni di euro). Un dato che fa capire come nel caso in cui la Garanzia di Stato diventasse più robusta sarebbe possibile arrivare anche a investimenti "domestici" ancora più cospicui dalla previdenza integrativa nei prossimi 10 anni. Che rappresenterebbero un'importante iniezione di energia per la nostra economia andando a sostenere un settore produttivo già in fase di espansione. Già oggi, si fa notare nel "position paper", le Pmi italiane, rappresentando oltre il 13% del totale europeo, impiegano il 33% della forza lavoro e generano il 39,2% del fatturato nazionale. Le piccole e medie imprese - si afferma nella ricerca - sono state protagoniste di una crescita superiore alla

media nazionale sia in termini di occupazione (+11,1% tra il 2020 e il 2022) che di investimenti in Ricerca e Sviluppo (+42% nell'ultimo decennio) e produttività (+25%), superando le grandi imprese (+20%), «pertanto, in questa congiuntura economica, è ancora più essenziale continuare ad investire nelle Pmi». E in questo senso il ruolo dei fondi pensione, che gestiscono risorse pari a 240 miliardi, può diventare strategico. Attualmente le forme di previdenza integrativa investono 36 miliardi in asset italiani (il 19% del patrimonio), con una forte concentrazione nei titoli di Stato, che rappresentano oltre il 70% di questi investimenti. Il peso dell'equity risulta ancora limitato, con solo il 5% del patrimonio destinato a titoli di capitale. «I fondi pensione gestiscono il più grande patrimonio di lungo termine italiano, ma la necessità di rendimenti e rischi adeguati fanno sì che la stragrande maggioranza delle risorse siano investite in titoli obbligazionari sui mercati esteri», ha commentato Nino Foti, presidente di Previdenza Italia. Che ha aggiunto: «il nostro obiettivo è di riportare in Italia queste risorse investendole nell'economia reale del Paese». Lorenzo Tavazzi, senior partner e board member di Teha Group, ha sottolineato come nello studio sia stata evidenziata «la relazione virtuosa che occorre instaurare tra Pmi e fondi pensione: in un contesto di calo demografico che prevede 3 milioni di italiani in meno al 2040, è fondamentale aumentare l'adesione alla previdenza complementare e, al contempo, canalizzare maggiori investimenti verso le Pmi, vera e propria ossatura del tessuto economico-produttivo del Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nuovo obbligo per l'amministratore di impresa di dotarsi di PEC personale: modalità operative

di Vittorio Provera \*

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 25 marzo 2025

La legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 30.12.2024) ha introdotto **l'obbligo per gli amministratori** di imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un **proprio indirizzo di posta elettronica certificata** (*distinto da quello della società*) e di comunicarlo al **Registro delle imprese**. Si tratta di un incombente che interessa una platea assai vasta di managers amministratori. Si consideri che in Italia, limitandoci alle sole piccole e medie imprese (cosiddette **PMI**), il loro numero sfiora le **214 mila aziende, organizzate in forma societaria**, quindi con un Consiglio di Amministrazione o un Amministratore Unico. L'obiettivo della norma è quello di **umentare la trasparenza** e favorire il più **rapido e diretto sistema di comunicazione tra la società, suoi amministratori e gli stakeholders**.

Come spesso accade, l'introduzione di tale disposizione è avvenuta in modo poco coordinato con il contesto normativo già in essere (che impone da anni alle imprese societarie di dotarsi di un **domicilio digitale**), aggravato da una persistente complessità sia dispositiva sia sintattica dei testi normativi, capace di per sé di generare incertezze interpretative e difficoltà nell'individuazione della disciplina in concreto applicabile alle singole fattispecie. Quanto precede ha imposto al Ministero dell'Impresa e del Made in Italy (**MIMIT**) di emettere la nota n. 43836 del 12/03/25, con lo scopo di fornire le necessarie **indicazioni operative e interpretative** per consentire "un'applicazione conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale". Tenterò, a mia volta, di sintetizzare e facilitare la comprensione delle disposizioni del Ministero.

Soggetti obbligati

Sono sicuramente **tenuti a dotarsi di PEC personale** tutte le persone che ricoprono **incarichi di amministratore in società di persone e di capitali** che svolgono **attività imprenditoriale**, comprese le **società semplici** che esercitano **l'attività agricola**. Sono anche tenuti a tale adempimento coloro che ricoprono incarichi di amministratore nell'ambito di **reti di imprese** ove prevista la **creazione di un fondo patrimoniale**, la nomina di un **organo gestorio** e lo svolgimento di **attività commerciali con terzi** (quindi con personalità giuridica). Parimenti sono obbligati anche i **liquidatori di società** comunque nominati (dai soci o dal Tribunale), essendo chiaramente figure in capo alle quali incombono, fra gli altri, **obblighi e responsabilità** previste dalle disposizioni normative per gli amministratori, anche se hanno - ovviamente - funzioni e profili distinti. In ogni caso il Ministero chiarisce che **sono tenuti all'adempimento le persone fisiche o giuridiche** a cui **compete formalmente il potere**

**di gestione degli affari** con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzativa. Resta inteso che, qualora si tratti di **organo collegiale** - quindi con pluralità di amministratori - **ciascuno di essi deve essere dotato di un proprio indirizzo PEC.**

### **Prescrizioni e limitazioni in ordine all'indirizzo PEC**

Al riguardo l'elemento più rilevante è costituito dalla prescrizione in base alla quale **l'indirizzo di posta elettronica** scelto dall'amministratore deve essere **distinto** rispetto a **quello proprio dell'impresa** e comunicato alla Camera di Commercio per l'iscrizione nel registro imprese che, pertanto, rimane nella titolarità esclusiva della società. Tale determinazione, peraltro, evita complicazioni anche con riferimento alla gestione degli indirizzi PEC ed allo smistamento della posta, oltre a garantire **l'esistenza e conoscibilità di un recapito di posta certificata proprio ed esclusivo dell'amministratore** da parte di tutti i soggetti terzi che possono avere interesse ad un **canale di comunicazione diretto e formale**. Si segnala che - nel caso tutt'altro infrequente in cui un soggetto assuma l'incarico di amministratore in favore di più imprese - il medesimo può optare per indicare in ciascuna di esse il medesimo indirizzo di PEC personale oppure, a propria scelta, dotarsi di distinti differenti indirizzi in relazione a ciascuna o a più gruppi di imprese.

### **Decorrenza dell'obbligo di tale adempimento**

Per le imprese **in fase di costituzione dal 1° gennaio 2025** l'obbligo è ovviamente **immediato**, allorché la Società presenta la domanda di iscrizione al registro imprese, **l'amministratore deve comunicare la propria PEC**. Per quelle **già costituite**, la comunicazione deve essere effettuata in occasione dell'eventuale **iscrizione di nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore o del liquidatore** (*se ciò avvenga in data antecedente al 30 giugno p.v.*); in assenza di tali incombenze, il termine ultimo per l'adeguamento è comunque **il 30 giugno 2025**.

### **Le sanzioni e conseguenze in caso di omissione**

Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione entro i termini previsti, in quanto elemento informativo necessario per previsione di legge, determina la sospensione ad opera del Registro imprese del procedimento, impedendo la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa per l'iscrizione o rinnovo della posizione amministrativa, nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 Codice civile per omessa comunicazione obbligatoria nei termini prescritti, da un minimo di 103 a un massimo di 1032 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

*\*Vittorio Provera, Trifirò & Partners - Avvocati*

## Possibile riservare alle Pmi le gare di valore sotto quello di rilevanza Ue

di Aurora Donato

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "FOCUS NORME TRIBUTI", 6 febbraio 2025*

Diventano possibili anche le gare d'appalto riservate alle piccole e medie imprese (Pmi), se rispondono a requisiti di soglia, assenza di interessi transfrontalieri certi e caratteristiche di mercato e prestazioni. Lo prevede l'articolo 24 del Correttivo appalti. Finora le ipotesi in cui era consentito limitare le tipologie di operatori ammessi a una gara pubblica sono state eccezionali: deroghe al principio di massima partecipazione, uno dei cardini del diritto degli appalti pubblici. Lo scopo è favorire la trasparenza e l'apertura del mercato, aumentando le possibilità per l'amministrazione di selezionare un contraente vantaggioso e adeguato alle sue esigenze. Una delle poche ipotesi di gare riservate è quella dell'articolo 61 del Codice dei contratti pubblici, con attenzione alle implicazioni sociali degli appalti pubblici. Attuando l'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE, consente alle amministrazioni di riservare la partecipazione alle gare o la loro esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate. La nuova norma L'articolo 24 del Correttivo ha inserito nell'articolo 61 il comma 2-bis, che introduce una nuova ipotesi di gara riservata alle piccole e medie imprese (Pmi). Per tali (la disposizione non ha riferimenti espressi alle micro imprese) vanno intese - secondo l'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera o), che rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue - quelle che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Da tempo la disciplina degli appalti pubblici prevede misure per favorire la partecipazione delle Pmi alle gare, come la suddivisione in lotti e la proporzionalità dei requisiti di partecipazione. Nel Correttivo vi sono alcune innovazioni con tale finalità, fra cui l'obbligo di affidare alle Pmi almeno il 20% delle prestazioni subappaltate, salvo ragioni legate a oggetto o caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tale solco si colloca la previsione che, considerando il fatto che le imprese di dimensioni contenute possono faticare a competere con realtà più grandi, consente di creare uno spazio protetto per le Pmi, in cui competere solo con operatori di pari dimensione. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 61 dà alle amministrazioni una mera facoltà, che - ove esercitata - andrà appositamente motivata. Applicando analogicamente la giurisprudenza già formatasi sulle previgenti ipotesi di gare riservate, è opportuno che l'intera impostazione della procedura di gara sia plasmata sulla scelta di favorire le Pmi, ad esempio quanto ai criteri di valutazione delle offerte (pronuncia Tar Campania, Napoli, Sezione VII, 7 febbraio 2022, n. 853). Anche nel caso della riserva per le Pmi, il comma

2-bis – che riguarda sia i contratti di appalto sia quelli di concessione – prevede la possibilità di riservare tanto la partecipazione alle gare, quanto l'esecuzione. Peraltro, l'inserimento delle nuove gare riservate nell'articolo 61, anziché nella parte sugli affidamenti sotto soglia, ha suscitato qualche perplessità sull'opportunità di equiparare sul piano della funzione sociale le finalità di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati con l'esigenza di promozione delle Pmi (Concooperative, relazione per l'audizione del 4 dicembre 2024 alla Commissione VIII Ambiente della Camera). I limiti La facoltà di riservare le procedure alle Pmi ha alcuni limiti. Il più vistoso e rilevante – anche ai fini della legittimità della previsione nel caso di scrutinio da parte della Corte di giustizia Ue – è quello per cui la riserva è possibile solo con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice. Per analoghe ragioni, si escludono espressamente dall'ambito di applicazione le ipotesi in cui l'amministrazione accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48, comma 2. Verosimilmente è proprio grazie a tali limiti che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova ipotesi di riserva non sia in contrasto con le direttive europee (parere 2 dicembre 2024, n. 1463). Il nuovo comma 2-bis prevede inoltre che, nel decidere di riservare una procedura alle Pmi, le amministrazioni tengano conto di oggetto e caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, con una valutazione di cui andrebbe data evidenza nella motivazione della decisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Finanza sostenibile: il nuovo standard europeo per le PMI

di Milena Prisco \*

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 14 aprile 2025

### La Piattaforma dell'UE per la Finanza Sostenibile

(Piattaforma), organo consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia o Tassonomia), ha proposto un **nuovo strumento** - lo Standard per la Finanza Sostenibile delle PMI (Standard) - pensato per affrontare le specifiche esigenze e capacità di finanziamento sostenibile delle piccole e medie imprese (PMI).

Questo standard propone un quadro di classificazione semplificato rispetto alla Tassonomia per i finanziamenti sostenibili (verde o di transizione), insieme a protocolli di rendicontazione volontaria semplificati. L'obiettivo è **ridurre l'onere della informativa di sostenibilità**, necessaria per reperire finanziamenti che consentono di intraprendere un percorso verso emissioni nette zero e una più ampia sostenibilità ambientale. La Piattaforma stima che le PMI generano oltre la metà del PIL dell'UE e rappresentano oltre il 63% delle emissioni aziendali, sono quindi attori principali della transizione ambientale ed energetica che, tuttavia, trovano difficoltà a reperire finanziamenti a causa, fra le altre cose, di elevate dimensioni minime dei prestiti e delle normative complesse quali il Regolamento Tassonomia.

Quest'ultimo è e rimane uno strumento sempre più importante per l'accesso alla finanza verde nell'UE che però non è stato specificamente realizzato per le PMI a cui non si applica ma che è benchmark di riferimento per gli istituti di credito e per gli stakeholder della loro catena del valore.

Lo Standard, **non è vincolante per le imprese ma diventa strategico** perché consente alle PMI di divulgare volontariamente metriche chiave di sostenibilità ambientale in modo chiaro ed efficiente che possono essere funzionali per il reperimento di finanza sostenibile.

Lo Standard al momento è focalizzato sulla sostenibilità legata al clima ma si prevede che potrà essere esteso ad altri obiettivi ambientali, al momento non tiene conto delle proposte Omnibus.

### Ambito di applicazione

Lo Standard è uno strumento pensato specificamente per le esigenze di finanziamento e le capacità di rendicontazione delle PMI, che intendono avere accesso a prestiti bancari a supporto di piani strategici ESG.

Lo Standard propone, quindi, un approccio semplificato, utilizzabile da istituti di credito per classificare i finanziamenti come sostenibili, verdi o di transizione.

Si applica sia a finanziamenti tramite debito che mediante equity. In base alla

finalità del finanziamento, copre due tipologie:

- finanziamenti a scopo generale (quando la destinazione dei fondi non è nota): in tal caso, l'attività principale dell'azienda e l'azienda stessa devono rientrare nell'elenco delle attività e imprese previste dallo Standard e rispettare le regole di esclusione del Regolamento EU Benchmark for Paris-Aligned Benchmarks (PAB);
- finanziamento a uso specifico (project-specific) che devono riguardare progetti che rientrano nell'elenco delle attività ammesse in base allo Standard, indipendentemente dall'attività svolta dalla PMI.

Lo Standard amplia l'ambito delle attività rispetto a quelle definite nel Regolamento Tassonomia, distingue tre categorie di criteri: (1) criteri per le attività, (2) criteri per le imprese e (3) criteri per gli investimenti.

### Attività

I criteri per le attività includono le attività già previste dal Regolamento Tassonomia e dal Regolamento Delegato, e altre attività non incluse in quest'ultimo.

Per le attività già incluse nel Regolamento Tassonomia, la Piattaforma propone sette raccomandazioni per semplificare i criteri, adattandoli alle capacità economiche e operative delle PMI.

Per le attività non incluse, propone criteri alternativi, identificabili a livello di PMI attraverso diritti di proprietà intellettuale o schemi di etichettatura climatica. L'attività può essere considerata allineata se:

- la PMI ha ricevuto un premio "clean-tech" o "green" negli ultimi 3 anni, con un fatturato o business plan coerente con la propria attività principale e lo scopo del finanziamento è mantenere o sviluppare tale attività;
- ha registrato un brevetto (negli ultimi 3 anni) relativo a tecnologie per le rinnovabili, il clean-tech il clima, e intende applicarlo;
- ha ottenuto un marchio ecologico climatico, e il fatturato principale deriva da prodotti o servizi coperti da tale marchio.

### Imprese

Come elemento aggiuntivo, vengono proposti criteri basati sull'impresa, che consentirebbero a una PMI di classificarsi secondo lo Standard nel caso in cui avesse recentemente incorporato nel proprio modello di business pratiche legate al clima che mirano alla transizione verso un'economia sostenibile, oppure se fosse un'impresa in possesso di certificazioni climatiche.

Questi criteri sono proposti per essere applicati alle PMI la cui attività principale, in base al fatturato, non deriva da attività incluse nella Tassonomia e che probabilmente non vi rientreranno. Questo perché un'impresa che svolge attività già incluse può classificarsi direttamente in base al fatturato generato dai prodotti o servizi offerti, e qualsiasi finanziamento concesso a tale impresa rientrerebbe già nell'ambito di applicazione dello Standard.

I criteri relativi al modello di business dell'impresa mirano invece a individuare quelle PMI la cui attività principale non può essere considerata né dannosa né si-

gnificativamente contributiva alla mitigazione del cambiamento climatico, come ad esempio le piccole imprese manifatturiere tradizionali o i fornitori di servizi. Tali imprese, quindi, devono aver adottato pratiche climatiche nel proprio modello di business e dimostrare, negli ultimi 5 anni:

- una riduzione di almeno il 35% delle emissioni di GHG;
- oppure una riduzione del 20% del consumo energetico;
- oppure una sostituzione di almeno il 20% di materie prime primarie con materiali secondari/riciclati, residui di produzione o sottoprodotti.

### Investimenti

Se la PMI realizza progetti che sono al di fuori del proprio core business, ma che ne migliorano la sostenibilità climatica, si applicano secondo lo Standard i criteri per gli investimenti. Oltre ai progetti già coperti dal Regolamento Tassonomia (e.g. tecnologie per l'energia rinnovabile), sono inclusi ulteriori investimenti in efficienza energetica o riduzione delle emissioni, come ad esempio interventi di efficienza energetica in strutture esistenti e progetti di elettrificazione di apparecchiature precedentemente alimentate a combustibili fossili.

### Utilizzo dello Standard

Per le PMI, la Piattaforma ha sintetizzato il processo di auto-valutazione per verificare la rispondenza o meno allo Standard

#### SCHEMA 1

Per i soggetti finanziatori, la Piattaforma ha schematizzato l'approccio metodologico nella valutazione delle attività e/o delle PMI proponendo tra gli elementi chiave:

l'obbligo di valutazione della vulnerabilità climatica, che stima i rischi fisici a carico della PMI e della sua catena del valore; in base a ciò, l'azienda dovrà attuare misure che rientrano nello standard;

l'introduzione di salvaguardie ambientali e sociali minime, tra cui: esclusione di settori non ammissibili secondo il PAB; la rendicontazione basata sugli standard volontari per le PMI (VSME).

### Conclusioni

La survey Eurobarometro (2024) mostra che oltre il 90% delle PMI sta adottando misure per l'efficienza delle risorse, e un'indagine condotta da Eurochambres e SMEUnited tra le PMI nel 2023 per il rapporto Compendium della Piattaforma ha rilevato che la maggioranza (58%) delle PMI intervistate ha già investito in progetti finalizzati a miglioramenti legati alla sostenibilità; questi dati confermano come il sostegno finanziario alle PMI è oggi ancor più necessario e strategico per garantire loro competitività nell'affrontare le sfide della transizione green.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

\* Partner e Responsabile ESG Pavia e Ansaldo

## La riforma della «231» occasione per motivare l'universo delle PMI

di Antonio Iorio, Valerio Silveti \*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", p.26, 22 aprile 2025*

Il progetto di riforma della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti coinvolge le Pmi in modo più specifico rispetto al passato. Va detto che ad oggi, la concreta attuazione delle previsioni del Dlgs 231/2001, almeno per alcune aree di rischio, non sempre si concilia bene con la struttura di molte Pmi. La frequente concentrazione in poche persone (spesso soci e anche amministratori) della responsabilità delle principali funzioni aziendali rende di sovente difficile differenziare in modo netto e deciso gli interessi (e le colpe) dei vertici aziendali rispetto a quelli della società.

Si pensi all'intera area dei reati tributari rispetto a società di capitali di piccole dimensioni dove il socio/amministratore potrebbe avere un ruolo attivo nella gestione della funzione amministrativa o degli acquisti. Si sta verificando che in presenza di violazioni fiscali costituenti reati "fonte", per il medesimo illecito fiscale compiuto dall'amministratore (che normalmente è anche il socio), quest'ultimo ne risponde penalmente, la società (di proprietà dello stesso soggetto) va incontro a sanzioni tributarie e, in assenza di strumenti preventivi 231, anche all'illecito amministrativo per gli enti. Laddove poi la Srl si sia fatto carico del modello viene di norma contestata la sua concreta ed effettiva utilità e validità scriminante stante la coincidenza dei ruoli: proprietà, vertici e principali funzioni aziendali. Rispetto a tale situazione, nelle nuove norme ci sono almeno varie disposizioni rilevanti.

### Procedure semplificate da un Dm

Innanzitutto vengono introdotte procedure semplificate per adozione e attuazione del modello negli enti di ridotte dimensioni (nuovo articolo 7, comma 4). A tal fine viene espressamente previsto che l'adozione di tali procedure semplificate debba avvenire con decreto del ministero della Giustizia, previa consultazione delle associazioni interessate e dei ministeri competenti. La disposizione, nella sostanza, estende all'intera struttura del modello 231, quanto già oggi previsto nel Testo unico Sicurezza (articolo 30, Dlgs 81/2008) limitatamente al comparto della salute e sicurezza sul lavoro.

In tale settore infatti una Commissione consultiva può elaborare procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Si spera che l'intervento ora proposto possa risultare risolutivo dal momento che per le procedure semplificate sarà necessaria la conclusione dell'intero iter di consultazione tra associazioni e ministeri, fermo restando che non viene disciplinato

il livello di dettaglio delle medesime procedure, concordate tra questi enti. Il rischio è che la necessità di un modello più snello per le Pmi non venga risolto nell'immediato, come auspicato da più parti. Sarebbe stato forse auspicabile una disposizione ad hoc volta a disciplinare tutte le problematiche delle Pmi: indicazioni per l'implementazione del modello, whistleblowing eccetera. prevenendo nel caso differenti oneri rispetto alle singole aree di rischio.

### **Incentivi per i modelli**

Altrettanto utile, probabilmente, la previsione di espliciti vantaggi per la partecipazione a bandi di gara o di benefici finanziari (sulla falsa riga di quanto già previsto oggi per il *rating* di legalità). In sostanza se l'obiettivo è la valorizzazione dell'etica e della legalità dell'impresa, l'occasione è propizia per "motivare" anche le Pmi, oggi le più restie a farsi carico degli adempimenti 231 non solo per l'onere economico, ma anche perché, rispetto a determinate aree di rischio il modello viene poi ritenuto non idoneo per la struttura stessa dell'impresa. Sempre per le Pmi, e segnatamente nei casi di coincidenza tra ente e reo, la riforma prevede una riduzione delle sanzioni: la misura peraltro appare in linea (almeno con riferimento alle conseguenze fiscali) con le modifiche apportate dal dlgs 87/2024 volte a mitigare il *bis in idem* in materia (che, negli illeciti tributari, rischia di diventare un "tris" in idem). Tale mitigazione sanzionatoria non viene tuttavia estesa alle sanzioni interdittive potenzialmente e parimenti applicabili all'ente dal Dlgs 231 e al proprietario/amministratore dalle singole normative disciplinanti i reati presupposti. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Fisco, dalla fattura elettronica agli affitti brevi come cambia l'Iva

di Giovanni Parente e Benedetto Santacroce\*

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "Il Sole 24 Ore.com - sito web", 14 aprile 2025*

L'Unione europea cambia l'Iva. L'evoluzione digitale in corso è il traino per modificare gli adempimenti legati ai versamenti e alla riscossione dell'imposta. L'obiettivo è duplice. Da un lato, cercare di recuperare sull'evasione dell'imposta sul valore aggiunto (il cosiddetto Vat gap), che l'ultimo rapporto della commissione Ue ha calcolato in circa 89,3 miliardi complessivamente tra tutti i Paesi comunitari a fine 2022. Dall'altro, alleggerire gli oneri burocratici che gravano soprattutto sulle Pmi, le piccole e medie imprese, chiamate a una serie di adempimenti gravosi sia in termini di risorse finanziarie assorbite che di mancata possibilità di concentrarsi sulla crescita. Temi che saranno oggetto del Focus Norme e tributi in edicola giovedì 17 aprile insieme al quotidiano, al prezzo complessivo di 3 euro.

### Un percorso lungo almeno dieci anni

Il tentativo di cambiare rotta è contenuto nel pacchetto Vida (Vat in the digital age), composto da una direttiva e due regolamenti. Il cuore pulsante è proprio la direttiva che traccia la traiettoria da seguire nei prossimi dieci anni. Lo start è fissato per lunedì 14 aprile 2025, data dalla quale entrerà in vigore e che segna già un primo spartiacque importante. Tutti gli Stati dell'Unione potranno adottare sistemi interni di fattura elettronica senza passare dalla richiesta di autorizzazione preventiva della Commissione Ue.

### Italia già in prima fila

Una digitalizzazione su cui l'Italia ha giocato in largo anticipo, con l'obbligo generalizzato scattato proprio nel 2019. E che secondo gli ultimi dati disponibili ha visto transitare dal Sistema di interscambio (Sdi) delle Entrate ben 2,4 miliardi di documenti emessi da 4,8 milioni di operatori con partita Iva.

### Dalla Germania alla Spagna novità in arrivo

Ora però altri grandi partner europei si stanno incamminando nello stesso solco, agevolati dal fatto che con la direttiva Vida il processo di fatturazione elettronica per le operazioni interne non soggiace più ad alcun vincolo autorizzativo. Ad esempio, la Germania dal 1° gennaio 2025 ha avviato l'emissione volontaria di fatture elettroniche strutturate ma tutte le aziende dovranno essere in grado di riceverle; il progetto proseguirà dal 1° gennaio 2027 con l'obbligo e-fattura strutturata per contribuenti con un fatturato superiore a 800mila euro mentre dal 1° gennaio 2028 l'obbligo di e-fattura strutturata varrà per tutti i contribuen-

ti a prescindere da fatturato.

In Spagna, tanto per fare un altro esempio, è in definizione una prima fase dal 2027 per grandi contribuenti (fatturato superiore a 8 milioni di euro) e una seconda dal 2028 per tutti gli altri contribuenti.

### **La svolta del luglio 2030**

Ma una vera e propria svolta si profila da luglio 2030. Oltre al sistema di comunicazione digitale delle operazioni intra Ue, di fatto ci sarà un allineamento dei dati richiesti dai singoli Stati dell'Unione per le operazioni nazionali. Di fatto significa una fattura elettronica interna con gli stessi standard e le stesse "richieste" di informazioni che semplificherà il compito delle imprese che operano in più Paesi.

### **Arriva la partita Iva unica europea**

Nel percorso delle semplificazioni va poi annoverata la partita Iva unica europea (Svr: single Vat registration) anche per le operazioni realizzate in altri Stati membri destinata a rendere più agevole il compito per gli operatori dell'e-commerce.

### **Piattaforme online con Iva anche per i privati**

Un'altra novità anche se non immediata riguarda il mondo dei servizi tramite piattaforme online. Anche i privati saranno soggetti a Iva per i contratti di affitti brevi e per il trasporto di persone nel caso forniscano i servizi tramite una piattaforma digitale. Sarà la piattaforma a liquidare l'imposta secondo la regola del «prestatore presunto». Le nuove regole saranno operative dal 1° luglio 2028, ma gli Stati membri potranno adeguarsi tra il 1° luglio 2028 e il 1° gennaio 2030.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Ricerca sull'idrogeno, dal Pnrr 19,7 milioni per le imprese italiane

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", 3 aprile 2025*

Prende il via il nuovo avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore dell'idrogeno con fondi Pnrr. Una quota non inferiore al 40% delle risorse è destinata a progetti da realizzare nel Mezzogiorno. Il 60% è riservato a Pmi e reti d'impresa, con una sotto riserva del 25% per micro e piccole imprese. I progetti devono prevedere spese tra uno e quattro milioni, essere realizzati sul territorio nazionale, avviarsi dopo la presentazione dell'istanza e concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026. Devono rispettare anche il principio Dnsh ( *Do no significant harm* – «non arrecare un danno significativo»), cardine degli investimenti Pnrr. Con una dotazione di 19.747.564,93 euro, i progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dirette a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti rinnovabili (in base alla direttiva Ue 2018/2001) o dall'energia elettrica di rete. Oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno.

### Spese e costi

Le spese e i costi ammissibili comprendono: il personale tecnico, ricercatore e ausiliario impiegato nel progetto, con esclusione delle mansioni amministrative, contabili e commerciali, e calcolato secondo le tabelle dei costi standard unitari previste dal decreto interministeriale; strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, servizi di consulenza, ricerca contrattuale, acquisizione di risultati di ricerca, brevetti e *know-how* acquistati a condizioni di mercato; materiali di nuova fabbricazione usati per il progetto o materiali da magazzino valorizzati al costo d'inventario, senza ricarichi; spese generali relative al progetto. L'eventuale prototipo o prodotto pilota può essere utilizzato per scopi commerciali solo qualora sia necessariamente il prodotto commerciale finale e il costo di fabbricazione sia troppo alto per essere usato solo ai fini di dimostrazione e convalida. In quest'ipotesi, i relativi costi sono ammissibili in proporzione al periodo di utilizzo del prototipo per le attività di ricerca e sviluppo rispetto all'ammortamento fiscale. In ogni caso, gli eventuali ricavi riconducibili all'uso del prototipo, del prodotto/processo pilota nel corso del progetto, come ad esempio quelli derivanti dalla vendita dei risultati di test di convalida e prove, vanno dedotti dai costi ammissibili.

### Misura dei contributi

Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributo alla spesa (articolo 25 del regolamento Gber) pari al 50% dei costi per la ricerca industriale e al 25% per lo svi-

luppo sperimentale, con possibile maggiorazione fino all'80%; le maggiorazioni sono di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 per le piccole e microimprese, limitatamente alla quota di costi sostenuta; di 15 punti se il progetto prevede una collaborazione con organismi di ricerca, che devono sostenere almeno il 10% dei costi e poter pubblicare i risultati, o se vi è collaborazione tra imprese, di cui almeno una Pmi, a patto che nessuna sostenga da sola più del 70% dei costi. Le domande vanno inviate all'indirizzo Pec [pif@pec.mase.gov.it](mailto:pif@pec.mase.gov.it), indicando in oggetto «M2C2-I3.5 Bando C - presentazione domanda» entro le 10 del 15 maggio 2025. © RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI	I requisiti Per ottenere i contributi messi in palio dall'avviso pubblico, i progetti devono rispettare una serie di requisiti: devono prevedere spese comprese tra uno e quattro milioni; essere interamente realizzati sul territorio nazionale; partire solo ed esclusivamente dopo la presentazione della domanda (da inviare entro il 15 maggio a <a href="mailto:pif@pec.mase.gov.it">pif@pec.mase.gov.it</a> ); concludersi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026 e rispettare il principio Dnsh valido per tutti gli investimenti Pnrr. Le risorse dovranno essere impiegate per realizzare attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale volte a sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico da rinnovabili o da energia elettrica di rete.
------------	--

## Cyber estorsioni, divieto di pagare i riscatti - Negoziatori a rischio

di Ivan Cimmarusti, Margherita Ceci

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "PRIMO PIANO", p.6, 14 aprile 2025*

In caso di attacco ransomware – la compromissione dei sistemi informatici a scopo estorsivo – non si potranno più pagare riscatti, pena una pesante sanzione amministrativa. Tuttavia, i soggetti colpiti che avranno assolto agli obblighi di denuncia potranno beneficiare di un sostegno economico. Il divieto, destinato a imprese pubbliche e private, implicitamente rende le attività dei cyber-negoziatori, cioè quelle figure che mediano tra le richieste dei cyber-criminali e le aziende, a rischio di concorso nel reato di estorsione informatica. C'è convergenza – quantomeno sul piano delle intenzioni – su quella che, allo stato, è la proposta di legge del deputato Matteo Mauri (Pd). Il testo presto approderà alla Commissione cultura della Camera presieduta da Federico Mollicone (Fdi) per le dovute valutazioni di merito. La sensibilità sulla piaga ransomware e dei riscatti è bipartisan. La volontà, inoltre, è di dare, parallelamente alla stretta giudiziaria, anche un spinta all'educazione digitale. Secondo Mollicone «vi è un tema non solo normativo e penale, ma anche di consapevolezza, perché il fattore umano è il "ventre molle" di questo genere di attacchi. Per questo – ha aggiunto – proporrò che il ministero dell'Istruzione e del merito e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) possano rendere stabili le iniziative nelle scuole per l'educazione digitale. In questo senso è importante l'apporto dell'Acn alla consapevolezza del settore industriale che viene sviluppata con il Roadshow per le Pmi» dell'Agenzia cyber.

### Il testo

Nel testo, che il Sole 24 Ore ha potuto visionare, si parla del divieto, per tutti i soggetti pubblici e privati che rientrano nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (imprese da cui dipendono funzioni o forniture di servizi essenziali per lo Stato, come banche, trasporti e energia), di pagare il riscatto in caso di attacco ransomware. Pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione. Nel caso di rischio di compromissione della sicurezza nazionale per il ransomware, il presidente del Consiglio può prevedere deroghe e anche applicare misure di intelligence. Previsto invece per tutti i soggetti che subiscono attacco ransomware andato a buon fine, l'obbligo di notifica al Csirt Italia (la struttura Acn che monitora, intercetta, analizza e risponde alle minacce cyber) entro sei ore, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione. Estese, inoltre, le attività sotto copertura degli ufficiali di polizia giudiziaria anche a reti e sistemi informatici posti al di fuori dell'Italia, qualora siano stati utilizzati per reati informatici. Si dispone inoltre che l'Acn metta in atto un piano

d'azione «a concreto sostegno» dei soggetti colpiti da ransomware (con focus particolare per Pa e Pmi), con sostegno operativo alle imprese sia nella gestione dell'attacco sia nel contenimento degli effetti, recupero dell'operatività e valutazione delle alternative al pagamento del riscatto. Infine, viene creato un Fondo nazionale in risposta agli attacchi ransomware, per aiutare le vittime che hanno assolto agli obblighi e hanno subito perdite economiche.

### **Il ruolo dei negoziatori**

Il problema ransomware, infatti, è tutt'altro che secondario, visto che anche nell'ultimo anno le Pmi hanno dimostrato scarsa preparazione in tema di cybersicurezza, come è emerso dal Cyber index Pmi di Confindustria e Generali. Si pensi che tra gennaio e febbraio scorso, azioni ransomware hanno prodotto il blocco della produzione di due società che, per questo, hanno dovuto mettere in cassa integrazione i propri dipendenti. Il risultato è che molte imprese, pur di riprendere la normale operatività, si rivolgono a figure che negoziano con i cyber-criminali, finendo per cedere alla richiesta estorsiva. «Spesso – ha detto giovedì scorso al Sole 24 Ore il direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli– le aziende, nell'urgenza di dover ripristinare la propria attività, pagano riscatti», «magari attraverso l'ingaggio di mediatori specializzati che, tra l'altro, assumono un ruolo valutabile anche sotto profili di responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Bilanci 2024: subito applicabili i nuovi limiti per l'abbreviato

di Franco Roscini Vitali

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "NORME E TRIBUTI", p. 34, 7 maggio 2025*

Conferma, seppure indiretta, che i nuovi limiti relativi al bilancio in forma abbreviata sono già utilizzabili per i bilanci relativi all'esercizio 2024. È quanto si evince dal Manuale operativo per il deposito telematico dei bilanci al Registro delle imprese per la campagna bilanci 2025 redatto da Unioncamere. Il Manuale, preliminarmente, rammenta che il decreto 139/2015 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva Ue 34/13 e di conseguenza si è dovuto tenere conto anche della definizione di Pmi in ambito europeo che include la sub-categoria delle micro-imprese: pertanto, la tassonomia Xbrl ha subito i necessari adeguamenti. Dopo questa premessa, sono citati i nuovi limiti relativi a ricavi e attivo dello stato patrimoniale per i bilanci abbreviati e per quelli delle micro-imprese, introdotti dal decreto 125/2024 in recepimento della direttiva 2775/23 in vigore dal 24 dicembre 2023: con riferimento alla decorrenza, la direttiva precisa che gli Stati devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 24 dicembre 2024. Coordinando tutte queste disposizioni, si può affermare che i nuovi limiti operano già per i bilanci relativi all'esercizio 2024: questo significa che si utilizzano anche retroattivamente, con riferimento agli esercizi precedenti al 2024 per la verifica del non superamento che deve avvenire in due esercizi consecutivi. Per i bilanci 2024 la verifica dovrebbe riguardare gli esercizi 2023 e 2024 con facoltà di redigere quest'ultimo in forma abbreviata: anche questo aspetto, seppure mai confermato ufficialmente, si evince dalla "datata" relazione all'articolo 2435-bis, la quale afferma che per i presupposti di applicazione della norma, la società deve essere rimasta, per il secondo esercizio consecutivo (o nel primo esercizio della sua costituzione), al di sotto (o alla pari) di due dei tre limiti quantitativi relativi a ricavi, attivo e numero dei dipendenti. In caso di inizio di attività, i limiti del primo esercizio che, se non superati, consentono la redazione del bilancio abbreviato non sono ragguagliati ad anno. Con riferimento alla mancata approvazione del bilancio, il Manuale rammenta che la legge non prevede il deposito del bilancio non approvato (progetto di bilancio) che risulta essere pertanto un deposito "atipico", anche se alcuni uffici del Registro delle Imprese, su espressa indicazione del competente Giudice del Registro, considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo: sono indicate le relative modalità operative con allegazione anche del verbale di assemblea andata deserta e/o deliberativi di mancata approvazione del bilancio. Sono illustrate anche le situazioni relative a «depositi a rettifica» che si verificano nel caso di nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest'ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, fina-

lizzata a correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano, oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito. Il Manuale poi si occupa anche dei depositi dei bilanci relativi agli Enti del Terzo settore. In tutti i casi, la tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze Xbrl, per il 2025 è la versione «2018-11-04», scaricabile sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

## Per auto, alimentari e moda i dazi Usa fanno salire i rischi

di Luca Orlando

*Il Sole 24 Ore, Estratto da "PRIMO PIANO, p. 2, 3 maggio 2025*

Lo scenario di base, il più probabile, è al momento quello "soft". Ma anche in questo caso, i danni al sistema delle imprese, in particolare per alcuni settori, saranno visibili. È la stima di Cerved Rating Agency, che ha calcolato le probabilità di default delle aziende alla luce del nuovo quadro internazionale. L'ipotesi più probabile nella visione degli analisti è quella di dazi Usa verso le merci Ue nell'ordine del 10%, shock limitato che ad ogni modo impatta sia sulle stime di crescita, con un Pil nazionale visto in progresso dello 0,6% nel 2025, in calo rispetto alle stime di consensus di solo pochi mesi fa, che sulle incertezze davanti a famiglie ed imprese. Il risultato stimato è un aumento della probabilità di default media delle imprese italiane nell'ordine di 20 punti base, fino a circa il 5,5%, impatto visibile ma comunque limitato e ancora distante dai livelli di dicembre 2023 (6,2%), il massimo degli ultimi 10 anni. Crisi gestibile, scrivono gli analisti, tenendo conto di fattori di mitigazione rilevanti, tra cui una politica monetaria accomodante, inflazione ancora bassa e stabile, un Pnrr che entra nella fase decisiva di attuazione, una commissione europea che potrebbe allentare alcuni vincoli fiscali per agevolare il piano di riarmo. Se i rischi medi non si muovono in modo preoccupante, nei singoli settori vi sono invece situazioni diverse. Nello scenario Base, i settori che vedono un maggior aumento della probabilità di default sono quelli ciclici, di consumo e discrezionali, più esposti alla congiuntura economica e all'export verso gli Stati Uniti. Fra questi, il settore automotive (dal 5,2% a 5,7%, con una crescita percentuale del 9%), il tessile-abbigliamento (crescita percentuale del 7%), il comparto agrifood (+6%) e l'industria farmaceutica (+6%). Settori che più di altri sono esposti ai dazi Usa e, nel caso del settore automotive e di quello tessile, la cui produzione è già da mesi in forte contrazione. D'altro canto, ci si attende invece una riduzione del rischio di default per altre aree relativamente isolate dallo shock legato alle dinamiche del commercio internazionale, fra cui i servizi legati al turismo, hospitality e ristorazione (-8% in termini relativi), l'Ict, (-5%) e le utilities (-5%). Un quadro ben diverso si concretizzerebbe invece qualora la guerra commerciale andasse verso un'escalation, inducendo una recessione negli Stati Uniti e nell'Unione europea. Scenario cupo a cui potrebbe aggiungersi un inasprimento del conflitto in Ucraina e un conseguente nuovo rialzo delle commodities energetiche e quindi dell'inflazione, a cui seguirebbe un irrigidimento della politica monetaria. In questa ipotesi, al momento ritenuta comunque improbabile, la stima media di default in termini di probabilità in Italia raggiungerebbe il 6,5%, livello più alto mai registrato dall'Agenzia. Cerved Rating Agency ha però provato a capire nel-

lo specifico cosa potrebbe accadere alle aziende più esposte, quelle che risultano esportatrici dirette verso Washington, campione di oltre 700 unità. Quota di imprese da 90 miliardi di ricavi e 190mila addetti che parte da una base più solida in termini finanziari (marginari e posizione finanziaria migliori), forza che si riflette in media in una probabilità di default media (3,5%) inferiore di quasi due punti 200 rispetto al totale dell'universo. E tuttavia, come è logico attendersi, la probabilità di default media di queste imprese esportatrici negli Usa crescerà di più rispetto alla media generale, crescita del 6% rispetto al +4% complessivo. Rischi maggiori vi sono per le piccole e medie imprese, meno strutturate da un punto di vista patrimoniale e con margini di profitto più ridotti: realtà che vedranno un aumento di rischiosità doppio (+8%) rispetto a quello registrato dalle altre Pmi (+3%). Per le imprese esportatrici di grandi dimensioni, la variazione del rischio sarà invece molto vicina a quella delle restanti aziende di dimensioni simili (rispettivamente, +4% e + 3%). «A marzo 2025 - sintetizza il Ceo di Cerved Rating Agency Fabrizio Negri - la probabilità di default delle imprese italiane ha raggiunto il livello più basso dal 2020. Le aziende sono riuscite a fronteggiare con successo l'incertezza derivante da stress macroeconomici consecutivi, come le tensioni geopolitiche, il restringimento delle condizioni di finanziamento e l'andamento inflattivo - Tuttavia, nei prossimi mesi, la probabilità di default potrebbe aumentare, a seguito di tensioni commerciali e una domanda debole, elementi che potrebbero colpire in particolare le imprese che esportano negli Usa». © RIPRODUZIONE RISERVATA

NEWSLETTER  
A CURA DI

CON IL CONTRIBUTO DI

**STUDIO LEGALE DIODÀ**